COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 836

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 836

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (2880) 836

PRESIDENTE 836, 837, 839, 840, 843, 848, 849, 851

ABENANTE 851

ALINI 837

CRUCIANI 837, 849

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 839, 849

GITTI, *Relatore* . . 836, 839, 843, 848, 849

MAROTTA VINCENZO 837

PICCINELLI 837

ROBERTI 849, 851

SANTI 838

SCALIA 849

SULOTTO 838

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

CERAVOLO: Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (3219);

LUCCHESI ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3504);

PAG.

GUERRINI GIORGIO ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3633);

BRANDI: Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro (3649);

CRUCIANI: Disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3654);

MAZZONI ed altri: Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti del lavoro (3668) 854

PRESIDENTE 854, 856, 857

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 855

COCCO MARIA 855, 856

MAZZONI 856

QUINTIERI 857

ROBERTI 856

RUSSO SPENA, *Relatore* 854, 855

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura (4385) 851

PRESIDENTE . . 851, 853, 858, 861, 863, 864

BIANCHI FORTUNATO 863

COCCO MARIA 853, 860

PAG.

CRUCIANI 852
DI MAURO LUIGI . . . 853, 858, 859, 863
DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 852, 858
FOA 853, 858, 861, 862, 864
GERBINO 860
MAGNO 851, 860, 861
MAROTTA VINCENZO, *Relatore* . 851, 852, 861
MAZZONI 862, 863
ROBERTI 853
SANTI 863
SCALIA 852, 853, 858, 862, 863

Votazione segreta:

PRESIDENTE 854

La seduta comincia alle 9,55.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando, Napoli, Nucci e Sabatini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Gerbino, Imperiale, Magno e Matarrese sostituiscono rispettivamente i deputati Storti Bruno, Nucci, Lama e Novella per la discussione del disegno di legge n. 4385. È presente inoltre il deputato Piccinelli, senza voto deliberativo.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (2880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2880: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

Il Relatore, onorevole Gitti, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sostituisce il decreto-legge 8 gennaio 1942, che faceva obbligo ai datori di lavoro di accantonare, alla fine di ogni anno, l'importo delle indennità corrispondenti al periodo di anzianità maturata dagli impiegati dipendenti, e la cui applicazione è stata sospesa in forza di una serie di proroghe. Dopo la fine del conflitto mondiale, dopo l' 8 settembre 1943, le aziende, per ovvie ragioni, si sono trovate nella impossibilità di versare queste somme, somme che sarebbero state stornate eventualmente dai fondi che era necessario avere disponibili, per la ricostruzione industriale e per la riconversione delle aziende stesse. Si è addivenuti quindi a varie proroghe di questo versamento, l'ultima delle quali scade nel dicembre di quest'anno. Vero è che il Governo in passato aveva provato a regolamentare *ex-novo* la materia in questione, ma i provvedimenti presentati non giunsero a termine. Si è giunti così al disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame che, in ultima analisi, trasforma il fondo che doveva corrispondere l'indennità di anzianità maturata per gli impiegati ed istituisce un Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati stessi. Si garantisce, cioè, la corresponsione diretta della indennità di anzianità in caso di fallimento dell'azienda e la corresponsione di una indennità integrativa – questo è il punto più interessante ad avviso del relatore – pari alla differenza di anzianità di servizio effettiva e quella teorica di dieci anni, nel caso di morte o nel caso di licenziamento per invalidità permanente. Il fondo interviene ancora in sostituzione del datore di lavoro e con diritto di rifarsi al medesimo per i casi in cui, pur non sussistendo contestazioni, egli non provveda al pagamento dell'indennità dovuta.

Sono state previste, inoltre, una serie di eccezioni, che danno la possibilità alle aziende di contrarre, a condizioni non inferiori a quelle del trattamento del fondo, accordi con le società assicuratrici, in modo da poter istituire anche presso le aziende stesse, o presso istituti previdenziali, degli accantonamenti di somme corrispondenti alle indennità di anzianità.

Questa è in sostanza l'impostazione generale del provvedimento. Allo scopo di consentire la disponibilità necessaria a coprire gli eventuali interventi, il provvedimento stabilisce che, almeno inizialmente, dovrà essere corrisposto l'uno per cento da parte dei settori interessati, non sulla retribuzione complessiva, ossia sul monte salari degli impiegati, ma sulle indennità di anzianità maturate ad ogni fine anno. Credo che si tratti di

una aliquota indicativa, e si prevede, infatti, che per il primo quinquennio possa essere modificata mediante decreto presidenziale, sulla base dell'esperienza e delle esigenze tecnico-attuariali.

Naturalmente, il fondo è amministrato da un comitato nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate; ciò costituisce anche una garanzia che veramente possano essere raggiunte le finalità che il fondo si propone.

Credo così di avere esposto gli aspetti essenziali del provvedimento in esame. Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente, anche se nel corso degli ultimi giorni, come è doveroso ricordare, è sorta qualche difficoltà da parte di qualche ente o associazione di categorie interessata al provvedimento, la Commissione si trovò concorde nel chiedere che il provvedimento stesso le venisse assegnato in sede legislativa, in quanto tutti ritenevamo che esso fosse maturo per l'approvazione. Ritengo che il Parlamento farebbe cosa ottima regolando questa materia dopo 25 anni. Ci auguriamo che prima della fine della scadenza, ossia prima del 31 dicembre dell'anno in corso, il provvedimento ottenga anche l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALINI. Vorrei fare qualche osservazione. Il provvedimento in esame tende ad istituire una nuova sistemazione, sostituendo un precedente fondo che risale al 1942, e che riguarda l'indennità di licenziamento agli impiegati. A mio avviso, a questo proposito, sorge il problema se sia giusto che si trovino forme di garanzia per l'indennità di licenziamento agli impiegati in caso di fallimento dell'azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre non ci si pone lo stesso problema per gli operai.

Si tratta di una questione molto seria, anzi, direi, più grave e sentita di quella concernente gli impiegati.

Il secondo problema è questo: il provvedimento intende tutelare gli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, fallimento od altro. Ma a me sembra che sarebbe necessario prevedere la tutela e la garanzia dell'indennità anche in caso di dimissioni, se non altro per ricollegarci in modo diretto al principio che è stato introdotto nella legge sui licenziamenti individuali, all'articolo 9.

Sarebbe opportuno che la Commissione prendesse in considerazione queste mie osservazioni, e particolarmente la seconda, perché mi rendo conto che la questione degli operai solleva problemi di grandissima rilevanza.

CRUCIANI. Signor Presidente, non ci possiamo complimentare, dopo tanti anni, per essere finalmente arrivati, in uno stato di necessità, ad una conclusione. Tuttavia, prendiamo atto con sodisfazione del fatto che è stata accettata una formula che noi avevamo già proposto qualche anno fa, quando, sempre in sede di rinvio, il Governo non aveva ancora scelto la via giusta.

A me interessa esaminare soprattutto la composizione del comitato previsto all'articolo 29. Ogni volta che parliamo di organismi che si occupano dei lavoratori, impiegati od operai, lamentiamo la scarsa presenza dei loro rappresentanti. Mi chiedo se non sia il caso di allargare il più possibile questa presenza, in modo da consentire a tutti i settori di essere presenti.

Per il resto, noi siamo favorevoli al disegno di legge in esame.

MAROTTA VINCENZO. Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole Alini circa gli operai, essa è sostenibile in via di principio, ma noi finiremmo, nel desiderio di estendere il provvedimento anche agli operai, per impedire che sia definita la parte concernente gli impiegati. L'estensione di tale disciplina agli operai potrebbe fare oggetto di un provvedimento a parte; ma intanto, dati i precedenti, ritengo opportuno approvare il provvedimento in esame.

PICCINELLI. Siamo tutti d'accordo circa l'opportunità di procedere il più rapidamente possibile all'approvazione del provvedimento in discussione. Io vorrei tuttavia chiedere al Governo in base a quali dati si è provveduto ad effettuare i calcoli che hanno dimostrato la necessità di un contributo pari all'uno per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di anzianità. Vorrei sapere cioè se i dati sono recenti o, come credo, sono invece piuttosto superati.

Ho avuto infatti occasione di esaminare uno studio effettuato da un notissimo attuario, che è anche ordinario di tecnica attuariale, il quale si è posto il quesito se il contributo fissato nella misura dell'uno per cento sia sufficiente, insufficiente o eccessivo rispetto alle prestazioni da effettuare. Questo attuario sottolinea come non esistano oggi dati completi che consentano di arrivare a conclusioni certe, e come quindi sia necessario fare i calcoli su una base ipotetica, per procedere ad una stima che, per forza di cose, risulterà largamente ap-

prossimata, così come largamente approssimata è la stima fatta dagli organi ministeriali che hanno presentato il provvedimento.

L'unico dato certo sarebbe quello concernente le aziende fallite dal 1958 al 1964. Il 1964 è l'anno della congiuntura, cioè l'anno in cui i fallimenti sono stati teoricamente più numerosi della media: in quell'anno si sono avuti 6.643 fallimenti di azienda. Per quanto riguarda il numero degli impiegati colpiti da fallimento, ci si è dovuti riferire, per forza di cose, alla distribuzione del numero complessivo delle aziende italiane e dei loro dipendenti impiegati negli anni in questione.

Inoltre si è ipotizzato in questo studio che tanto le retribuzioni medie quanto le anzianità medie degli impiegati delle aziende fallite devono essere per forza uguali a quelle degli impiegati di tutte le aziende, fallite e non fallite, facendo con ciò un'altra valutazione per eccesso in quanto è nota che di norma sono le aziende giovani le più esposte al rischio di fallimento.

In base ai calcoli che ne sono seguiti è risultato che nel 1964 si sono verificati 3,43 fallimenti per ogni mille aziende e tale valore potrebbe essere assunto come misura approssimata solo nel caso in cui la distribuzione delle aziende fallite secondo il numero degli impiegati fosse proporzionale alla analoga distribuzione di tutte le aziende. Il valore del contributo, per quanto riguarda questa prima parte, non dovrebbe superare in nessun modo l'1,71 per mille dell'ammontare complessivo dell'anzianità.

Si è poi fatto il calcolo delle relative indennità integrative nei casi di morte e di licenziamento per invalidità permanente durante i primi dieci anni di servizio, cercando di conoscere quale fosse la distribuzione per età dei soggetti e si è arrivati a concludere che il contributo di equilibrio in questa ipotesi non dovrebbe essere superiore allo 0,87 per mille.

In conclusione, il contributo necessario per far funzionare il fondo di garanzia dovrebbe stimarsi intorno al 2,58 per mille. Ora dal 2,58 per mille all'1 per cento corre una differenza tale da giustificare la domanda al Governo di far conoscere come sono stati fatti questi calcoli e se non si sia aperto anche in questo caso il classico ombrellone per ripararsi da eventuali piogge.

Poiché l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede che « Nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta percentuale potrà essere variata di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e la previdenza sociale... » io chiedo se non sia il caso di valutare più attentamente l'onere per il fondo e quindi il contributo dovuto dalle aziende, salvo poi, negli anni successivi, elevare questo contributo qualora risultasse insufficiente.

È necessario dunque, secondo me, stabilire un contributo medio tale da garantire la copertura necessaria, magari rivedendolo di anno in anno, e non partire subito con una cifra chiaramente sbagliata per ricorreggerla successivamente, ma in forma tale da convalidare un errore nella stima e nel calcolo effettuato.

Un'altra osservazione che considero opportuno fare (più che una osservazione è una domanda) è, se, visto l'attuale indirizzo del Governo di accentrare la riscossione dei contributi delle assicurazioni sociali obbligatorie presso l'INPS, non sia opportuno affidare anche a questo istituto la riscossione dei premi concernenti questo fondo.

SANTI. In linea di massima esprimo il mio parere favorevole al provvedimento in esame. Sono d'accordo infatti con il problema di principio posto dal collega Alini (solo che mi sembra convenga aprire in un certo senso la strada), d'accordo per l'estensione della garanzia agli operai.

Per quanto riguarda l'ammontare del premio proposto per garantire l'equilibrio della gestione ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Piccinelli. Credo però che il ragionamento che egli ha fatto possa essere rovesciato nel senso che è opportuno cominciare da una percentuale che dia piena garanzia di coprire il rischio, per poi ridurre la percentuale stessa, ove se ne ravvisi la necessità. Anche dal punto di vista psicologico mi sembra più accettabile questo mio ragionamento.

Circa l'articolo 29 relativo all'allargamento delle rappresentanze sono favorevole alla più ampia rappresentanza dei lavoratori poiché sono direttamente interessate varie organizzazioni sindacali.

SULOTTO. Anche la nostra parte esprime l'augurio ed il voto che questa garanzia sia estesa con un provvedimento successivo anche agli operai, proprio per cercare di colmare la differenza di protezione legislativa che oggi esiste tra gli impiegati e gli operai. Sono anche del parere che la copertura del rischio sia estesa al caso delle dimissioni, secondo quanto è stato stabilito con la legge sui licenziamenti individuali. Non nascondo le

mie preoccupazioni nel caso che si voglia ridurre il premio assicurativo, come pure sono certamente d'accordo sulla necessità di rendere più cospicua la rappresentanza dei lavoratori così che questi abbiano maggiori possibilità di intervenire nella gestione del fondo.

Desidero soffermarmi infine su un altro punto anche se non attiene strettamente alla materia che stiamo trattando. Occorre cioè trovare il modo di assicurare ai lavoratori, anche nei casi in cui la ditta fallisca, oltre che l'indennità di anzianità, anche il versamento dei contributi previdenziali. Vi sono infatti dei casi veramente drammatici. Faccio l'esempio del cotonificio di Valle Susa (problema che abbiamo dibattuto anche in questa sede) che su 3 mila lavoratori licenziati (l'azienda è ancora sotto curatela) vede solo 1.200 che riscuotono la pensione, e ciò perché i contributi non sono stati versati.

Occorre trovare una particolare forma di assicurazione oppure modificare la legge nel senso che, se le ditte non versano i contributi, i lavoratori non devono perdere il diritto alla pensione. Si sono verificati casi di gente collocata a riposo per anzianità che non ha potuto usufruire della pensione perché l'azienda da cui dipendeva non solo non ha pagato l'indennità di anzianità, ma neanche i contributi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GITTI, *Relatore*. Debbo dire innanzitutto che l'estensione delle provvidenze agli operai è un'aspirazione di tutti noi; e posso aggiungere che proprio per questa preoccupazione il provvedimento è stato fermo fino ad oggi; è da valutare, però, se tale preoccupazione debba bloccare indefinitamente questo provvedimento che dà un avvio parziale al problema.

Per quanto riguarda il problema delle dimissioni, desidero assicurare che con gli emendamenti presentati si risolve la questione.

Non avrei difficoltà ad aumentare la rappresentanza dei lavoratori, ma non vedo come ciò possa farsi, dal momento che tutte le categorie interessate sono già rappresentate, dal settore dell'agricoltura a quelli dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione. Comunque, sono pronto ad esaminare una diversa formulazione della norma qualora essa sia presentata da qualche collega.

Più complesso mi pare invece il problema posto dal collega Sulotto, perché l'inserimento di una norma, che garantisca da parte del fondo il pagamento dei contributi previdenziali non versati dai datori di lavoro, verrebbe praticamente a snaturare questo provvedimento. In secondo luogo c'è poi da considerare che, anche in caso di fallimento o di cessazione forzata di attività dell'azienda, quegli oneri sono sempre garantiti in via normale, e pertanto non mi sembra che sia il caso di cambiare tanto profondamente l'impostazione di questo provvedimento.

Debbo poi dire francamente che non ho avuto la possibilità, prima di stamane, di esaminare lo studio al quale si è riferito il collega Piccinelli. Nel disegno di legge si calcola che l'1 per cento dovrebbe essere prelevato sui 1.400 miliardi di indennità accantonata, dai quali vanno detratti circa 350 miliardi di indennità assicurabili attraverso altre formule, con un accantonamento annuo di 12 miliardi e mezzo, cifra che non mi pare esagerata rispetto agli interventi che sono affidati al provvedimento. È evidente che, passato il primo periodo di applicazione, vi è sempre la possibilità di una revisione per ridurre l'aliquota. E, considerando appunto questa possibilità, ritengo più opportuno partire con una misura di contributo tale che ci tranquillizzi in ordine alla sicurezza di far fronte agli oneri.

In sede di articoli, proporrò degli emendamenti i quali mirano ad aggiornare il provvedimento alla legge sulla disciplina dei licenziamenti.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro subito che, per brevità, mi rimetto alle dichiarazioni del relatore.

Aggiungo che, per quanto riguarda l'estensione della normativa al settore operaio, la questione comporta uno studio da parte del Ministero e pertanto vorrei pregare gli onorevoli colleghi di accantonare per il momento la questione.

In ordine al problema del pagamento dell'indennità di anzianità in caso di dimissioni, il Relatore ha presentato degli emendamenti che tendono appunto a sanare la questione posta dal collega Alini e da altri.

Circa la questione delle aliquote, debbo informare la Commissione che i calcoli attuariali eseguiti per la determinazione della suddetta aliquota furono compiuti onestamente e con molta scrupolosità all'atto in cui fu presentato il disegno di legge, nel 1965, proprio nel periodo in cui non si erano ancora avuti gli effetti negativi della congiuntura. Non escludo che nel corso di questi anni possa essersi verificata una maggiore stabilità dell'andamento aziendale. D'altra parte, come il relatore ha già spiegato, il provvedimento prevede

che nel quinquennio dalla data della sua entrata in vigore la percentuale dell'1 per cento potrà essere variata con decreto del Presidente della Repubblica; e il disposto dell'articolo 2 dovrebbe evitare l'insorgere di qualsiasi preoccupazione in merito all'aliquota fissata. Pertanto, poiché il provvedimento riveste l'importanza che da tutti è riconosciuta, pregherei gli onorevoli colleghi di non proporre modifiche alla misura dell'aliquota.

Per quanto riguarda la gestione, ritengo che essa debba andare all'INA, perché si tratta di una forma di assicurazione.

Per tutti questi motivi prego gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli da 1 a 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il « Fondo per l'indennità agli impiegati » di cui al regio decreto 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con la legge 2 ottobre 1942, numero 1251, e al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, cessa la sua attività e viene costituito in sua vece un « Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

In Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ha lo scopo:

a) di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza o di inadempienza del medesimo, ai sensi del successivo articolo 4, nel pagamento delle indennità di anzianità dovute agli impiegati dipendenti o agli aventi diritto per la cessazione del rapporto di impiego;

b) di corrispondere un'indennità integrativa, secondo le norme stabilite negli articoli successivi, nei casi di morte dell'impiegato o di suo licenziamento per invalidità permanente, quando rispettivamente la morte o l'invalidità siano avvenute prima del compimento del decimo anno di servizio.

Sono compresi fra le categorie cui si applica la presente legge i dirigenti tecnici e amministrativi aventi rapporto d'impiego.

Il Fondo è gestito, sotto il controllo dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio Consiglio di amministrazione con la collaborazione di un Comitato composto ai sensi del successivo articolo 29.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai datori di lavoro, compresi gli Enti pubblici, in quanto il rapporto di impiego dei loro dipendenti non sia disciplinato da leggi o regolamenti speciali che prevedano una diversa forma di garanzia per le indennità di anzianità ed integrativa, è fatto obbligo di versare, entro il 31 marzo di ogni anno, un contributo pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate a favore dei rispettivi impiegati al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta percentuale potrà essere variata di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 29 in base al rendiconto economico di gestione di competenza dell'anno precedente.

Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di cui al precedente comma dovrà essere versato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'impiegato al quale viene liquidata l'indennità di anzianità, essendo mantenuto in servizio, conserva, per i successivi aumenti di retribuzione, i diritti derivanti dalla sua anzianità iniziale, e il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo al Fondo in conformità del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 3.

I datori di lavoro di cui al precedente articolo 2 devono presentare al Fondo, entro il mese di febbraio di ogni anno, la denuncia nominativa degli impiegati dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, indicando per ciascuno di essi la data di assunzione in servizio, la retribuzione globale annua lorda e l'ammontare delle indennità di anzianità maturate al 31 dicembre predetto. Nella denuncia dovrà essere indicato altresì il settore di attività e la categoria a cui il datore di lavoro appartiene, il contratto collettivo che regola il rapporto di impiego, nonché la somma che il datore di lavoro è tenuto a versare a titolo di contributo a norma dell'articolo 2.

La denuncia relativa alla situazione dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sarà presentata entro tre mesi dalla data stessa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Il Fondo, sempre che gli impiegati o gli aventi diritto abbiano provveduto tempestivamente alle incombenze di legge per la tutela del loro credito, e non sussista controversia in materia, eseguirà direttamente, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, il pagamento delle indennità di anzianità maturate, previa detrazione delle somme eventualmente pagate dal datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non adempia, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego che dia diritto all'indennità di anzianità, alla corresponsione dell'indennità dovuta o vi adempia in misura parziale, l'impiegato o gli aventi diritto possono, previa diffida al datore di lavoro, da comunicarsi anche al Fondo, e trascorsi 15 giorni dalla diffida medesima, chiedere il pagamento dell'indennità al Fondo. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia e il datore di lavoro sia rimasto inadempiente, eseguirà il pagamento dell'indennità insoluta entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato e avrà diritto di rivalsa verso il datore di lavoro.

Il Fondo è surrogato di diritto all'impiegato, o ai suoi aventi diritto, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751 e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate a norma del presente articolo.

È esclusa dalla garanzia la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto di impiego, sempreché detti aumenti non siano dovuti per disposizioni di legge o di contratti collettivi o di accordi sindacali.

L'onorevole Gitti propone al secondo comma, terzo rigo, di sopprimere le parole: « che dia diritto all'indennità di anzianità ».

Questo emendamento risponde allo spirito della relazione ed accoglie sostanzialmente i rilievi degli onorevoli Alini e Sulotto, ed è accolto dal Governo.

Pongo in votazione, al secondo comma, terzo alinea, il mantenimento delle parole: « che dia diritto all'indennità di anzianità ».

(*Non è approvato*).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato.

« Il Fondo, sempre che gli impiegati o gli aventi diritto abbiano provveduto tempestivamente alle incombenze di legge per la tutela del loro credito, e non sussista controversia in materia, eseguirà direttamente, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, il pagamento delle indennità di anzianità maturate, previa detrazione delle somme eventualmente pagate dal datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro non adempia in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, alla corresponsione dell'indennità dovuta o vi adempia in misura parziale, l'impiegato o gli aventi diritto possono, previa diffida al datore di lavoro, da comunicarsi anche al Fondo, e trascorsi 15 giorni dalla diffida medesima, chiedere il pagamento dell'indennità al Fondo. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia e il datore di lavoro sia rimasto inadempiente, eseguirà il pagamento dell'indennità insoluta entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato e avrà diritto di rivalsa verso il datore di lavoro.

Il Fondo è surrogato di diritto all'impiegato, o ai suoi aventi diritto, nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2751 e 2776 del Codice civile per le somme da esso pagate a norma del presente articolo.

È esclusa dalla garanzia la parte di indennità che si riferisce ad aumenti di retribuzione intervenuti da meno di un anno rispetto alla data di cessazione del rapporto di impiego, sempreché detti aumenti non siano dovuti per disposizioni di legge o di contratti collettivi o di accordi sindacali ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 5 e 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

L'indennità integrativa di cui all'articolo 1, lettera *b*), sarà pagata direttamente dal Fondo agli aventi diritto entro 15 giorni dalla esibizione dei documenti necessari da parte degli interessati.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire agli interessati ed al Fondo, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità. In caso di controversia sul di-

ritto all'indennità integrativa o sul suo ammontare, il Fondo deve pagare agli aventi diritto, entro 15 giorni dalla data in presentazione dei documenti, la parte incontestata dell'indennità integrativa.

(*È approvato*).

ART. 6.

Agli effetti dell'indennità integrativa prevista dall'articolo 1, lettera *b*), si considera invalido permanente l'impiegato che per menomazione fisica o psichica, intervenuta durante il periodo del rapporto di impiego, non sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni e venga per tali ragioni esonerato dal servizio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Nel caso di morte dell'impiegato l'indennità prevista nell'articolo 1, lettera *b*), è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di impiego determinata da una delle cause che diano diritto alla corresponsione dell'indennità di anzianità o di altra forma di previdenza sostitutiva nell'indennità stessa.

L'onorevole Gitti propone di sopprimere, dal quinto alinea alla fine, le parole: « determinata da una delle cause che diano diritto alla corresponsione dell'indennità o di altra forma di previdenza sostitutiva dell'indennità stessa ». Anche questo emendamento rientra nello stesso spirito di quello apportato all'articolo 4; esso è accolto dal Governo.

Pongo in votazione il mantenimento di tali parole.

(*Non è approvato*).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

ART. 7.

Nel caso di morte dell'impiegato l'indennità prevista nell'articolo 1, lettera *b*), è dovuta anche se il decesso sia avvenuto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 8, 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

In caso di decesso dell'impiegato hanno diritto all'indennità integrativa il coniuge, i figli minori e, se viventi a carico, i figli maggiorenni, i genitori e gli altri parenti entro il secondo grado. Sono equiparati ai figli gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati.

La ripartizione è fatta in parti uguali.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'indennità integrativa viene calcolata con le stesse norme con cui si determina l'indennità di anzianità, ferma restando, per tale calcolo, l'esclusione di cui all'ultimo comma dell'articolo 4; il suo ammontare è commisurato alla retribuzione in atto alla data della risoluzione del rapporto ed al numero degli anni mancanti per il raggiungimento della anzianità di servizio di dieci anni.

Se l'impiegato muoia lasciando più di tre figli minori, l'indennità stessa è aumentata nella misura corrispondente ad un anno per ogni figlio minore oltre il terzo. Tale aumento ha luogo anche nel caso di licenziamento dell'impiegato per sopraggiunta invalidità permanente.

In ogni caso l'indennità integrativa, con l'aggiunta dell'indennità dovuta dal datore di lavoro, non può superare quanto sarebbe spettato all'impiegato al compimento del 65° anno di età.

(*È approvato*).

ART. 10.

L'indennità integrativa non spetta qualora l'impiegato non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età.

Nel caso che l'impiegato, nel decennio antecedente alla morte o allo stato di invalidità permanente, abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di successivi contratti di impiego, per la determinazione del diritto all'indennità integrativa e del suo ammontare si cumulano le varie anzianità di servizio maturato nel decennio per le quali non si verifica una interruzione superiore ai sei mesi.

(*È approvato*).

ART. 11.

Lo stato di invalidità permanente di cui all'articolo 6 deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato.

Il Fondo può disporre l'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia; in caso di contestazione, l'accertamento è deferito ad un collegio composto di tre medici, uno designato dal Fondo, uno dall'impiegato ed il terzo di comune accordo o, in difetto, il medico provinciale del luogo di residenza dell'impiegato.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Le spese e gli onorari per i componenti del collegio medico sono a carico del Fondo; ove però l'invalidità non sia riconosciuta, metà delle spese e degli onorari suddetti è a carico dell'impiegato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12.

ART. 12.

Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei versamenti di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presente legge, e mantengano in vigore, contratti di assicurazione o di capitalizzazione che garantiscano, in ogni caso di risoluzione del rapporto di impiego, il pagamento di una somma non inferiore all'ammontare dell'indennità di anzianità dovuta all'impiegato e dell'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, purché i contratti siano estesi alla totalità degli impiegati dipendenti ed abbiano come beneficiari, per la parte afferente all'indennità di anzianità e all'indennità integrativa, gli impiegati stessi o, in caso di premorienza, i loro aventi diritto, con la sola eccezione per i casi di risoluzione immediata del rapporto di impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato le quali non consentano la prosecuzione sia pure provvisoria del rapporto e per le quali non sussista diritto all'indennità, e di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto all'indennità.

Il datore di lavoro che si avvalga dell'esonero di cui sopra deve darne comunicazione al Fondo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge per i contratti già stipulati, ed entro un mese dalla loro stipulazione per quelli che vengano stipulati successivamente, rimettendo una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risultino gli estremi dei contratti stessi.

L'onorevole Gitti, al primo comma, 17° alinea, propone di sopprimere le parole: « con la sola eccezione... » fino al termine del comma stesso.

L'onorevole Gitti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GITTI, *Relatore*. Signor Presidente, anche questo emendamento si rende necessario per l'aggiornamento alla legge sui licenziamenti individuali.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento è accolto dal Governo.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « con la sola eccezione... », fino al termine del primo comma dell'articolo 12.

(*Non è approvato*).

L'articolo 12 risulta pertanto così formulato:

ART. 12.

Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei versamenti di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presente legge, e mantengano in vigore, contratti di assicurazione o di capitalizzazione che garantiscano, in ogni caso di risoluzione del rapporto di impiego, il pagamento di una somma non inferiore all'ammontare dell'indennità di anzianità dovuta all'impiegato e dell'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, purché i contratti siano estesi alla totalità degli impiegati dipendenti ed abbiano come beneficiari, per la parte afferente all'indennità di anzianità e all'indennità integrativa, gli impiegati stessi o, in caso di premorienza, i loro aventi diritto.

Il datore di lavoro che si avvalga dell'esonero di cui sopra deve darne comunicazione al Fondo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge per i contratti già stipulati, ed entro un mese dalla loro stipulazione per quelli che vengano stipulati successivamente, rimettendo una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risultino gli estremi dei contratti stessi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 13, 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 13.

I datori di lavoro che abbiano stipulato o stipulino dopo la pubblicazione della presen-

te legge, contratti di assicurazione o di capitalizzazione a norma del precedente articolo 12 potranno avvalersi della facoltà di ammortizzare, in annualità uguali, per un periodo pari a quello della durata dell'assicurazione per i singoli dipendenti ed in ogni caso in non più di quindici annualità uguali, i premi unici pari all'indennità di anzianità maturata alla data di stipulazione dei contratti stessi, nonché i premi unici integrativi dovuti successivamente e pari all'aumento di indennità maturata conseguente ad aumenti di retribuzione.

I datori di lavoro che si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma sono tenuti ad iscriversi al Fondo per la durata del periodo di ammortamento, versando però la sola parte del contributo di cui all'articolo 2 relativa al rischio di insolvenza per la parte di indennità di anzianità che, in conseguenza dell'ammortamento, non risulta garantita dai contratti stessi.

Nelle denuncie da effettuare al Fondo a norma dell'articolo 3, i datori di lavoro di cui al comma precedente dovranno, oltre che indicare l'ammontare delle indennità di anzianità maturate al 31 dicembre dell'anno precedente, rimettere una dichiarazione dell'ente assicuratore da cui risulti la parte delle indennità stesse garantite alla detta data, per il caso di licenziamento, dai contratti stipulati.

(*È approvato*).

ART. 14.

Per i contratti di assicurazione o di capitalizzazione che siano stati stipulati prima della data di pubblicazione della presente legge e che non vengano adeguati, entro tre mesi da tale data, ai sensi del primo comma del precedente articolo 12, il datore di lavoro ha facoltà:

a) di mantenere in vigore i contratti stessi in base alle prestazioni assicurative in atto; in tale caso egli è tenuto ad iscriversi al Fondo versando il contributo di cui all'articolo 2, limitatamente alla parte di indennità di anzianità non garantita dai contratti stessi;

b) di non proseguire il pagamento dei premi con la conseguente applicazione delle condizioni di polizza relative alla riduzione delle prestazioni assicurate; in tal caso egli è tenuto ad iscriversi al Fondo effettuando il versamento del contributo di cui all'articolo 2 commisurato alla differenza tra l'importo complessivo delle indennità maturate e il valore di riscatto dei contratti ridotti e gli interventi del Fondo sono limitati alla parte delle prestazioni non garantite dai contratti medesimi.

(*È approvato*).

ART. 15.

Non è consentita la risoluzione dei contratti di assicurazione o di capitalizzazione se non in dipendenza della cessazione dal servizio dell'impiegato assicurato.

Qualora, all'atto in cui gli enti di assicurazione o di capitalizzazione effettuano la liquidazione dei contratti stipulati a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14, il datore di lavoro abbia già provveduto a corrispondere all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità di anzianità spettante in dipendenza dell'avvenuta risoluzione del rapporto d'impiego, o parte di essa, gli enti assuntori dei contratti, sempreché la liquidazione complessiva fatta all'impiegato o agli aventi diritto sia corrispondente all'ammontare dell'indennità dovuta o a quella maggiore risultante dal contratto assicurativo, potranno rimborsare direttamente il datore di lavoro della parte della somma da liquidare, in dipendenza dei contratti stipulati, corrispondente all'importo pagato.

(*È approvato*).

ART. 16.

Sono esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dei contributi di cui all'articolo 2 della presente legge gli Istituti ed Enti di credito e di assicurazione di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio.

Possono, altresì, essere esonerate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, e per le imprese assicuratrici anche di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, singole aziende di credito e imprese assicuratrici che, fra capitale versato e riserve patrimoniali, abbiano un patrimonio non inferiore a 500 milioni di lire.

Le aziende esonerate ai sensi del presente articolo sono tenute a corrispondere, a proprio carico, l'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dal contributo di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto all'accantonamento, presso istituzioni previdenziali o di accantonamento, delle somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di anzianità o, in sostituzione di questa, di altre prestazioni equivalenti dovute in dipendenza della risoluzione del rapporto di impiego.

Dette istituzioni debbono avere patrimonio e amministrazione autonomi e una impostazione tecnica che garantisca:

a) le prestazioni per il caso di risoluzione del rapporto di impiego che dia diritto all'indennità di anzianità;

b) l'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1;

c) l'integrale corresponsione dell'indennità di anzianità in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'azienda.

Il datore di lavoro che abbia ottenuto lo esonero ai sensi del presente articolo è tenuto ad effettuare presso l'istituzione previdenziale o di accantonamento, entro il 31 marzo di ogni anno, il conguaglio fra gli accantonamenti effettuati e l'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate dagli impiegati dipendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverso sistema da determinarsi nel decreto di esonero.

L'onorevole Gitti propone di modificare il punto *a*) del secondo comma come segue: « *a*) il pagamento dell'indennità di anzianità per il caso di risoluzione del rapporto di impiego ».

Anche per questo emendamento valgono le stesse considerazioni già fatte per i precedenti. Anch'esso è accolto dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del punto *a*) di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 17 rimane pertanto così formulato:

ART. 17.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere esonerati dall'obbligo dell'iscrizione e dal contributo di cui all'articolo 2 i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano provveduto all'accantonamento, presso istituzioni previdenziali o di accantonamento, delle somme necessarie per la corresponsione dell'indennità di anzianità o, in sostituzione di questa, di altre prestazioni equivalenti dovute in dipendenza della risoluzione del rapporto di impiego.

Dette istituzioni debbono avere patrimonio e amministrazione autonomi e una impostazione tecnica che garantisca:

a) il pagamento dell'indennità di anzianità per il caso di risoluzione del rapporto di impiego;

b) l'indennità integrativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1;

c) l'integrale corresponsione dell'indennità dianzianità in caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'azienda.

Il datore di lavoro che abbia ottenuto lo esonero ai sensi del presente articolo è tenuto ad effettuare presso l'istituzione previdenziale o di accantonamento, entro il 31 marzo di ogni anno, il conguaglio fra gli accantonamenti effettuati e l'ammontare complessivo delle indennità di anzianità maturate dagli impiegati dipendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverso sistema da determinarsi nel decreto di esonero.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 18 e 19 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 18.

I datori di lavoro possono, in luogo del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, accantonare presso il Fondo le indennità di anzianità da corrispondere ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli accantonamenti da effettuare ai sensi del comma precedente dovranno essere pari all'ammontare delle indennità di anzianità che spetterebbero agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, calcolate al 31 dicembre di ogni anno, e i relativi versamenti o conguagli devono essere effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

È data facoltà al datore di lavoro di ammortizzare, in non più di 15 annualità di

uguale importo, l'ammontare delle indennità maturate, nonché gli aumenti di indennità conseguiti ad aumenti di retribuzione. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, il contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per la parte dell'indennità di anzianità non versata.

(*È approvato*).

ART. 19.

Il Fondo terrà una gestione speciale degli accantonamenti di cui al precedente articolo 18. Essa deve avere contabilità distinta e un'impostazione tecnica che garantisca:

a) un interesse annuo ai datori di lavoro nella misura che sarà determinata, entro il limite massimo del 4 per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) l'indennità integrativa ai sensi delle norme della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego che importi la corresponsione della indennità di anzianità, il Fondo è tenuto a pagare al datore di lavoro che abbia effettuato gli accantonamenti ai sensi del precedente articolo 18, entro dieci giorni dalla richiesta del datore di lavoro medesimo e nei limiti di quanto risulta accantonato a favore dell'impiegato cessato dal servizio, la somma corrispondente all'indennità di anzianità liquidata dal datore di lavoro all'impiegato predetto o ai suoi aventi diritto

In caso di risoluzione immediata del rapporto d'impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato, le quali non consentano la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto eno n sussista diritto all'indennità, ed in caso di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto all'indennità, il Fondo, qualora non sussista controversia in materia, rimborserà, in sede di conguaglio, ai sensi dell'articolo 18, i versamenti effettuati dal datore di lavoro per detto impiegato.

Sugli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro,ai sensi dell'articolo 18, il Fondo eseguirà i pagamenti per indennità di anzianità risultante scoperta presso il Fondo, fra quanto accantonato dal datore di lavoro a tale titolo in sede di conguaglio ai sensi dell'articolo 18 e l'ammontare effettivo della indennità che il Fondo è tenuto a corrispondere all'impiegato o ai suoi aventi diritto nel caso che si verifichi il fallimento o la liquidazione coatta dell'azienda nel periodo intercorrente fino al successivo conguaglio, il datore di lavoro, qualora non si verifichi l'obbligo del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, è tenuto a versare al Fondo un contributo determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in una aliquota percentuale dell'interesse annuo spettante allo stesso datore di lavoro ai sensi dell'articolo 19, lettera *a*).

L'onorevole Gitti propone, nel primo comma, di sopprimere le parole: «che importi la corresponsione dell'indennità di anzianità ».

Egli propone inoltre di sopprimere il secondo comma.

Anche per questi emendamenti, accolti dal Governo, valgono le considerazioni precedentemente espresse.

Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « che importi la corresponsione dell'indennità di anzianità ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*Non è approvato*).

L'articolo 20 risulta pertanto così formulato:

ART. 20.

Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego, il Fondo è tenuto a pagare al datore di lavoro che abbia effettuato gli accantonamenti ai sensi del precedente articolo 18, entro dieci giorni dalla richiesta del datore di lavoro medesimo e nei limiti di quanto risulta accantonato a favore dell'impiegato cessato dal servizio, la somma corrispondente all'indennità di anzianità liquidata dal datore di lavoro all'impiegato predetto o ai suoi aventi diritto.

Sugli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, il Fondo eseguirà i pagamenti per indennità di anzianità ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. A garanzia della parte dell'indennità di anzianità risultante scoperta presso il Fondo, fra quanto accantonato dal datore di

lavoro a tale titolo in sede di conguaglio ai sensi dell'articolo 18 e l'ammontare effettivo dell'indennità che il Fondo è tenuto a corrispondere all'impiegato o ai suoi aventi diritto nel caso che si verifichi il fallimento o la liquidazione coatta dell'azienda nel periodo intercorrente fino al successivo conguaglio, il datore di lavoro, qualora non si verifichi l'obbligo del contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 18, è tenuto a versare al Fondo un contributo determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in una aliquota percentuale dell'interesse annuo spettante allo stesso datore di lavoro ai sensi dell'articolo 19, lettera *a*).

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 21.

Gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso il Fondo indennità impiegati ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, passano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Fondo di garanzia e di integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il datore di lavoro può richiedere che sugli accantonamenti ad esso intestati sia addebitato quanto egli è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e può effettuare prelevamenti in caso di pagamento di indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di impiegati da esso dipendenti, nei limiti di quanto risulta accantonato per ciascun impiegato cessato dal servizio.

Il datore di lavoro può richiedere altresì, ove intenda provvedere alla stipulazione di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione ai sensi dell'articolo 12, che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura delle indennità di anzianità maturate alla data di stipulazione del contratto medesimo, oppure, ove intenda accantonare, ai sensi degli articoli 18 e 19, le indennità dovute ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto, può richiedere che gli accantonamenti ad esso intestati siano destinati a copertura dei versamenti relativi.

Sugli accantonamenti di cui al presente articolo il Fondo continuerà a corrispondere al datore di lavoro un interesse annuo in misura adeguata alle esigenze della gestione del Fondo, determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 22.

Le somme dovute, per effetto della presente legge, al Fondo di garanzia, agli Enti di assicurazione o di capitalizzazione per i contratti di cui agli articoli 12, 13 e 14, lettera a), ed alle Istituzioni previdenziali o di accantonamento di cui all'articolo 17, sono esenti da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari, fatta eccezione, per quanto attiene alla imposta sulle assicurazioni, della parte di premio eccedente le prestazioni di legge. Dette somme sono ammesse in detrazione dal reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per la parte di competenza di ciascun esercizio.

È ammessa inoltre la detrazione dal reddito, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, delle indennità di anzianità al personale maturate in ciascun esercizio e non versate al Fondo, agli Enti di assicurazione o di capitalizzazione ed alle Istituzioni previdenziali o di accantonamento.

L'ammontare di tali indennità sarà determinato sulla base delle denuncie di cui all'articolo 3 della presente legge o, in mancanza delle denuncie stesse, in relazione alla situazione giuridica dei singoli dipendenti in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro.

L'imposta di ricchezza mobile, categoria *C/2* e l'imposta complementare sono dovute, al momento della liquidazione delle indennità, al datore di lavoro o, nel caso di pagamento diretto, dal Fondo, dagli Enti di assicurazione o di capitalizzazione e dagli Istituti previdenziali o di accantonamento, fermo restando l'obbligo della rivalsa sui prestatori d'opera.

(*È approvato*).

ART. 23.

Tutte le operazioni inerenti all'amministrazione del Fondo per gli scopi previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*) della presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari.

(*È approvato*).

ART. 24.

Sulle somme versate al Fondo in esecuzione della presente legge non può esercitarsi alcun diritto o pretesa dei creditori del datore di lavoro.

(*È approvato*).

ART. 25.

I crediti del Fondo verso i datori di lavoro per le somme non corrisposte godono del privilegio stabilito per i contributi delle assicurazioni sociali.

(*È approvato*).

ART. 20.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le forme di investimento delle somme accantonate presso il Fondo.

(*È approvato*).

ART. 27.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini stabiliti alla denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3, o vi provveda in modo inesatto o incompleto, è punito con l'ammenda fino a lire 20.000.

Il datore di lavoro che non fornisca agli interessati od al Fondo gli elementi in suo possesso occorrenti per la liquidazione dell'indennità integrativa, o li fornisca inesatti o incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire 2.000 per ogni impiegati cui si riferisca la contravvenzione.

Il datore di lavoro che non provveda a versare al Fondo o all'istituzione previdenziale o di accantonamento di cui all'articolo 17, le somme dovute, nella misura e nei termini stabiliti dalle norme della presente legge, è tenuto a corrispondere al Fondo stesso, o all'istituzione predetta, le somme non versate a siffatto titolo aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento annuo, nonché a rimborsare al Fondo, o all'istituzione predetta, le somme da detti enti corrisposte agli aventi diritto per l'indennità integrativa, ed è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Il datore di lavoro che non corrisponda all'impiegato o ai suoi aventi diritto l'indennità di anzianità ad essi dovuta, è tenuto a rimborsare al Fondo le somme da questo pagate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge aumentate dell'indennità di mora nella misura del 7 per cento e di una somma aggiuntiva pari all'ammontare delle somme medesime, ed è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

(*È approvato*).

ART. 28.

Il Fondo terrà gestioni distinte per settori di attività e per quelle categorie che siano determinate a tale scopo con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 29.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

Il Comitato previsto dall'articolo 1, ultimo comma, è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; i suoi componenti durante in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o, in sua vece, da un componente del Comitato esecutivo dell'Istituto, da esso delegato, ed è composto:

da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da due rappresentanti del Ministero del tesoro;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, rispettivamente per ognuno dei settori della agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito, dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, con esclusione, però, di quei settori le cui aziende siano state esonerate, con provvedimento di carattere generale, dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capo servizio addetto al Fondo partecipa alle riunioni con parere consultivo.

Gli onorevoli Mazzoni e Sulotto propongono di ridurre ad 1 il numero dei rappresentanti del Ministero del tesoro e di quello del lavoro e previdenza sociale.

L'onorevole Cruciani propone di portare a 2 il numero dei rappresentanti dei lavoratori.

Qual è in proposito il parere del relatore?

GITTI, *Relatore*. Io sono favorevole all'emendamento Mazzoni, per analogia a quanto disposto dall'articolo 29 per il Ministero dell'industria e commercio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mazzoni e Sulotto, inteso a sostituire i primi due capoversi del secondo comma con il seguente testo: « da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero del tesoro ».

(*È approvato*).

Qual è il parere del relatore sull'emendamento Cruciani?

GITTI, *Relatore*. Io sarei del parere di non cambiare il numero dei rappresentanti dei lavoratori, dal momento che, con l'emendamento che abbiamo testé approvato, ogni settore interessato è rappresentato da una persona. Se proprio si volesse aumentare il numero dei rappresentanti dei lavoratori, secondo una certa logica, dovremmo farlo avendo riguardo all'importanza che hanno i vari settori: quello dell'agricoltura non sarà rappresentato come quello dell'industria; e così via. L'attuale rappresentanza, comunque, mi sembra sufficientemente proporzionata.

PRESIDENTE. Il relatore si è dunque dichiarato contrario all'emendamento Cruciani.

Qual è il parere del Governo?

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato pr il lavoro e la previdenza sociale*. Io mi rimetto a quanto ha detto il relatore.

CRUCIANI. Le dichiarazioni del relatore mi lasciano perplesso. Vorrei ricordare ai colleghi che questo fondo è gestito dall'INA e questo è un Comitato di contorno. Il Comitato dell'INA del quale fanno parte rappresentanti di tutte le categorie sarebbe ora affiancato dall'altro Comitato di cui solo cinque componenti solo lavoratori. Insistiamo pertanto nella nostra posizione che ci pare logica e rispondente alle nostre idee.

SCALIA. Vorrei pregare il relatore di attenuare la sua posizione in quanto deve seguirsi la via che gradualmente verrà ad affermarsi di affidare ai lavoratori la gestione dei loro fondi previdenziali e simili.

PRESIDENTE. Proporrei, tenendo conto delle osservazioni del relatore che ha approfondito l'argomento, di fissare un rappresentante per il settore dell'agricoltura e due per gli altri settori.

ROBERTI. In tal caso sarebbe opportuno fissare due rappresentanti per tutte le categorie dei lavoratori.

GITTI, *Relatore*. Accedo alla proposta dell'onorevole Roberti, tenuto conto della possibilità che i rappresentanti siano ridotti, qualora i relativi settori non partecipino al sistema del Fondo di garanzia.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cruciani, tendente ad elevare a due i rappresentanti dei lavoratori.

(*È approvato*).

L'articolo 29 rimane pertanto così formulato:

ART. 29.

Il Comitato previsto dall'articolo 1, ultimo comma, è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o, in sua vece, da un componente del Comitato esecutivo dell'Istituto, da esso delegato, ed è composto:

da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

da un rappresentante dei datori di lavoro, e da due rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente per ognuno dei settori della agricoltura, dell'industria, del commercio, del credito, dell'assicurazione, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, con esclusione, però, di quei settori le cui aziende siano state esonerate, con provvedimento di carattere generale, dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il capo servizio addetto al Fondo partecipa alle riunioni con parere consultivo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli dal 30 al 35 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 30.

Spetta al Comitato:

1) esaminare il rendiconto annuale di cui all'articolo 2 e formulare proposte in merito al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore;

2) controllare la regolarità dei versamenti effettuati dai datori di lavoro;

3) esprimere parere, ove ne sia richiesto dall'Istituto gestore, sui pagamenti da effettuarsi da parte del Fondo;

4) dare parere sulle questioni sorgenti dall'applicazione della presente legge e delle altre eventuali norme che potranno essere emanate successivamente;

5) fare proposte al Consiglio di amministrazione dell' Istituto gestore per quanto attiene al funzionamento del Fondo;

6) fare proposte per l'emanazione dei provvedimenti occorrenti per l' applicazione della presente legge;

7) decidere sui ricorsi degli interessati riguardanti:

a) le determinazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni concernenti l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i versamenti al Fondo e la misura di tali versamenti;

b) la contestazione in sede di conguaglio sui versamenti stessi;

c) la misura e il pagamento dell'indennità nei casi previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 1;

d) le liquidazioni delle indennità integrative di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1;

e) ogni altra contestazione tra il Fondo e le parti interessate relativa all'applicazione della presente legge e delle altre eventuali norme che potranno essere emanate successivamente.

Il Comitato può istituire nel proprio seno sottocomitati per lo studio delle questioni concernenti l' applicazione delle disposizioni della presente legge e delegare ad essi la decisione dei ricorsi e di quelle altre questioni che riterrà opportuno.

Le decisioni del Comitato debbono essere emesse entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

(*È approvato*).

ART. 31.

Contro le decisioni adottate dal Comitato ai sensi del n. 7 dell'articolo precedente è ammesso ricorso, sia da parte dell'Istituto gestore che dagli interessati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione ministeriale.

(*È approvato*).

ART. 32.

Le funzioni di controllo sulla gestione del Fondo sono esercitate dal Collegio dei sindaci dell'Istituto gestore, integrato, per questo compito, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato del Fondo è tenuto a presentare il rendiconto annuale dell'esercizio precedente al Collegio dei sindaci accompagnandolo con una propria relazione.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione, che viene comunicata al Consiglio di amministrazione dell'Istituto gestore.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso, a cura del presidente dell'Istituto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

(*È approvato*).

ART. 33.

Sono abrogati il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge il pagamento dell' indennità integrativa di cui alla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, fa carico al Fondo soppresso solo entro i limiti delle disponibilità che la gestione del Fondo stesso presenta a tale titolo; la eventuale rimanenza a copertura dell'intero importo delle indennità in parola dovuto agli aventi diritto, fa carico alla gestione del nuovo Fondo di garanzia e di integrazione di cui alla presente legge.

Qualora si tratti di indennità integrative dovute a dipendenti di datori di lavoro che, in virtù del decreto 9 aprile 1946, n. 298, e successive disposizioni, si siano avvalsi della facoltà di prorogare i versamenti e che a norma della presente legge sono esonerati dall'obbligo della iscrizione al nuovo Fondo di garanzia e di integrazione, la liquidazione delle indennità medesime sarà fatta, sulle disponibilità del Fondo soppresso, proporzionalmente agli accantonamenti effettivamente eseguiti da ciascun datore di lavoro rispetto a quelli dovuti in base alle indennità maturate; la eventuale rimanenza a copertura dell'intero importo dell'indennità in parola dovuto agli aventi diritto, farà carico al datore di lavoro o all'istituzione previdenziale o di accantonamento presso la quale il datore di lavoro sia iscritto ai sensi dell'articolo 17.

(*È approvato*).

ART. 34.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, saranno emanate le norme regolamentari eventualmente necessarie per il funzionamento del Fondo.

(*È approvato*).

ART. 35.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dall'Ispettorato del lavoro.

(*È approvato*).

ABENANTE. Il nostro gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Occorre però eliminare il divario che esiste tra gli impiegati e gli operai prima della fine della legislatura. A tal fine proponiamo un ordine del giorno.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno dai deputati Sulotto, Alini, Abenante, Rossinovich, Sacchi, Biagini, Di Mauro Luigi: « La Commissione impegna il Governo a predisporre con urgenza un apposito disegno di legge per la istituzione di un fondo di garanzia e di integrazione delle indennità anche per gli operai ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ROBERTI. Esprimo la sodisfazione del mio gruppo che la Commissione abbia potuto approvare dopo molti anni questi provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura (4385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4385: Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

Il Relatore, onorevole Vincenzo Marotta, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Ricordo anzitutto che per il riordinamento della previdenza sociale e del sistema di accertamento della manodopera in agricoltura venne istituita un'apposita Commissione tecnica, le cui conclusioni saranno tenute presenti per un riordinamento definitivo della materia. La questione più urgente è però quella della scadenza delle norme di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 122 e 18 dicembre 1964, n. 1412, con le quali, in relazione ad una sentenza della Corte costituzionale, venne attuato un regime temporaneo per le province dell'Italia meridionale; a tale fine il disegno di legge al nostro esame propone una proroga fino al 31 dicembre 1969 delle norme legislative in scadenza, prevede una più precisa competenza delle Commissioni comunali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75 in ordine alla compilazione degli elenchi di variazione dei lavoratori agricoli e alle eventuali nuove iscrizioni e cancellazioni, e assicura in ogni caso la non cancellazione dagli elenchi, ma solo la sospensione, degli emigrati temporanei. Esprimo pertanto parere favorevole al disegno di legge. Desidero dar conto alla Commissione dei lavori svolti dal Comitato ristretto, il quale in linea di massima, salvo alcune riserve di riproposizione di emendamenti, si è trovato concorde nello stabilire delle garanzie per i lavoratori agricoli, in-

troducendo una norma fondamentale che stabilisce che la proposizione del ricorso alle Commissioni provinciali o comunali sospende la esecutorietà dei provvedimenti di cancellazione o di variazione di categoria Vengono stabilite inoltre nel disegno di legge le attribuzioni delle Commissioni provinciali e l'articolo 4 contempla il caso delle emigrazioni temporanee. Ci si è trovati d'accordo anche per il riconoscimento dei contributi in caso di compartecipazioni di carattere individuale e la possibilità di ottenere il congiungimento delle posizioni assicurative per i coltivatori diretti. Mi ripropongo di dare contezza degli emendamenti articolo per articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero soltanto fare presente che non tutti gli emendamenti che erano stati concordati in sede di comitato ristretto sono stati presentati fino a questo momento; mancano infatti l'emendamento relativo alla cumulabilità delle giornate di lavoro come bracciante con quelle dei coloni e coltivatori diretti, l'emendamento col quale si stabilisce che le disposizioni di questo provvedimento valgono per tutto il territorio nazionale, ed altri ancora. Anche se non sono stati ancora presentati, questi emendamenti hanno trovato consenzienti, in sede di comitato ristretto, i rappresentanti di tutte le parti politiche.

CRUCIANI. All'articolo 4 è stabilito un termine di 30 giorni per la comunicazione da parte dei lavoratori all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati. Personalmente ritengo che questo termine sia troppo breve.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Desidero far presente all'onorevole Cruciani che in sede di comitato ristretto questo termine, che originariamente era di 15 giorni, è stato portato a 30. Alla fine dell'articolo 4 del comitato ristretto si stabilisce che in difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l'accertamento del diritto nei casi previsti dal primo comma.

SCALIA. Forse il termine di 60 giorni sarebbe più opportuno, in quanto nelle zone agricole interessate, specialmente in Sicilia ed in Sardegna, permane ancora un alto grado di analfabetismo.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Personalmente ritengo che il termine di 30 giorni sia un termine congruo.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di comitato ristretto, alla cui riunione di ieri sera ho partecipato personalmente, sono stati approvati alcuni emendamenti che, a mio giudizio, apportano profonde modificazioni al testo di legge governativo, testo di legge che era stato il frutto di complesse elaborazioni e che era stato varato dietro preventivo parere delle organizzazioni sindacali interessate. Tra gli emendamenti approvati, vi sono quelli relativi agli effetti sospensivi dei ricorsi e quelli relativi alla modifica della composizione e dei compiti delle commissioni provinciali; su altri emendamenti, invece, devo dichiarare di concordare pienamente.

Devo far presente che non mi è stato possibile sentire su questi emendamenti il parere del ministro, che è il responsabile di fronte al Parlamento; pertanto ho il dovere di dichiarare fin d'ora che nel caso si volesse insistere sulla discussione ed approvazione immediata di questi emendamenti, sarei costretto a chiedere, a termini di regolamento, la rimessione del provvedimento in Assemblea.

Vorrei pertanto pregare l'onorevole Presidente di rinviare questa discussione ad oggi pomeriggio o a domani mattina, in modo di vedere di raggiungere un accordo sugli emendamenti del comitato ristretto.

SCALIA. Ho preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario, e desidero dichiarare che non ho nulla in contrario a che si rinvii ad oggi pomeriggio la discussione anche se purtroppo oggi pomeriggio sarà impegnato in un incontro intersindacale. Questo per quanto riguarda l'aspetto formale delle dichiarazioni del sottosegretario.

Per quanto riguarda il merito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, devo dire che esse mi sembrano oltremodo gravi. Non so se in effetti sia stato chiesto il parere delle organizzazioni sindacali, perché tale circostanza mi sfugge materialmente; posso comunque affermare che mai è stato dato da parte delle organizzazioni sindacali l' assenso al testo governativo. Devo anzi precisare che il testo elaborato dal comitato ristretto non mi sodisfa affatto come rappresentante sindacale; personalmente ritengo infatti che già quel testo costituisca una via di compromesso.

Desidero ricordare a me stesso e al rappresentante del Governo che in questa Commissione si è già svolta una accesa discussione

sull'argomento; chi parla ebbe allora occasione di far presente che sarebbe stato opportuno restituire alle commissioni comunali i poteri che ad esse in precedenza aspettavano. Feci anche presente che gli accertamnti perseguiti con criteri rigidamente fiscali hanno finito e finiscono per creare gravi sperequazioni in questa materia. Soltanto in seguito alle difficoltà intervenute, e solo per trovare un compromesso, ritenni di aderire alla tesi secondo la quale le innovazioni sono limitate alle commissioni provinciali, e sospendere inoltre gli effetti della cancellazione, in attesa della definizione del ricorso.

Nel caso in cui il Governo dovesse insistere nel voler considerare il testo del comitato ristretto solo come punto di partenza per ulteriori trattative, dovrei rifarmi al testo originario, per chiederne addirittura il ribaltamento, in modo da ritornare alle primitive disposizioni mediante le quali avevo chiesto che fosse restituito alle commissioni comunali il diritto di determinarsi, e di determinare gli iscritti negli elenchi anagrafici, come era in origine prima che questo diritto venisse trasferito al Servizio dei contributi unificati. Ho detto questo e lo confermo pienamente responsabile del fatto che in questa materia è auspicabile trovare delle soluzioni mediane; delle soluzioni mediane però – tengo a precisare – che non devono riflettere né le esigenze del Ministero né le esigenze del Servizio contributi unificati. Di fronte a questa situazione, pur avendo rispetto dei compiti che vengono esplicati, mi pare che tali compiti non possano e non debbano andare a danno della pace sociale, perché di pace sociale si tratta nel caso concreto.

FOA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermando quanto ha già avuto modo di dire l'onorevole Scalia, escludo che le organizzazioni sindacali abbiano accettato le proposte fatte dal Governo e questo sempre che vi siano state consultazioni del Governo con tali organizzazioni. Ho seri dubbi a questo riguardo.

Vorrei poi che il rappresentante del Governo si rendesse conto della gravità della dichiarazione che ha testé fatto. Il Comitato ristretto, infatti, ha lavorato a più riprese raggiungendo l'unanimità su alcuni punti. Ora questi punti sui quali il Comitato ristretto si è espresso concordemente, il Governo ha dichiarato di non accettarli ed ha aggiunto, con una sgradevole osservazione, che ove la Commissione vi insistesse, il Governo chiederebbe il deferimento all'Assemblea del provvedimento. È necessario che il Governo si renda conto della luce estremamente negativa nella quale si porrebbe, ove mantenesse questa posizione, nei confronti di quella vastissima categoria di lavoratori che attende con ansia la soluzione di questo drammatico problema. La mia proposta è questa: di sospendere la seduta per mezz'ora e di chiedere al rappresentante del Governo di avere un contatto diretto con il Ministro onde avere l'autorizzazione a ritirare la dichiarazione testé fatta. Tale dichiarazione giocherebbe infatti in maniera estremamente pericolosa e dannosa per il Governo, specialmente considerando la materia di cui si tratta.

PRESIDENTE. Onorevole Foa, il rappresentante del Governo ha già tentato di prendere contatto con il Ministro allo scopo di meglio approfondire le ragioni che hanno condotto a questa posizione. Purtroppo non vi è riuscito. La proposta che faccio alla Commissione è questa: di rinviare la seduta alle ore 16,30 o 17 di oggi onde dare modo al Sottosegretario di parlare con il Ministro. L'unica difficoltà potrebbe essere quella della coincidenza con la riunione con i sindacati.

SCALIA. Signor Presidente, la preghiera che le rivolgo è questa: nel caso che oggi sorgano delle opposizioni noi vorremmo essere avvertiti per portare la nostra presenza qui, abbandonando ogli altro impegno.

ROBERTI. Desidero confermare quanto è già stato dichiarato dagli onorevoli Scalia e Foa e cioè che non ci consta che le organizzazioni sindacali abbiano dato il loro assenso a precedenti posizioni del Governo. Non ci consta altresì che esse siano state interpellate su questo argomento, almeno per quanto riguarda l'organizzazione sindacale che ho l'onore di rappresentare.

Ci associamo alla richiesta già fatta a che il Governo receda dalle sue obiezioni di principio. Riteniamo che la sospensiva sia utile anche perché, come ha già detto l'onorevole Foa, sul testo del Comitato ristretto vi è stata l'unanimità per alcuni punti e per altri no. Da parte nostra anzi è stato presentato un emendamento nei confronti dell'articolo 3 di tale testo. Sarebbe bene a nostro avviso che il Comitato ristretto venisse istruito in questa sospensiva.

Per queste ragioni riteniamo che la sospensiva sia estremamente utile e pensiamo di poter oggi ritornare a discutere il provvedimento avendo concrete possibilità di concluderne rapidamente l'*iter*.

COCCO MARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché il nostro gruppo ha indetto per oggi alle 16,30, dopo le votazioni in aula, anche la riunione del direttivo, vorrei pregarla di rinviare la discussione del provvedimento a domani, onde permettere a noi tutti di partecipare a questo interessante dibattito.

DI MAURO LUIGI. Non credo che sia possibile rinviare la discussione oltre la giornata odierna perché il problema del quale ci stiamo occupando interessa milioni di lavoratori che attendono con ansia la soluzione dello stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame della discussione è rinviato alle ore 18,30 di oggi.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che si passerà ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2880.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 2880 oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (2880).

Presenti e votanti . . .	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli . . .	30
Voti contrari . . .	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Cruciani, Del Castillo, Di Mauro Luigi, Foa, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mazzoni; Prearo, Pucci Ernesto, Quintieri, Roberti, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Santi, Scalia, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo:

De Marzi Fernando, Napoli, Nucci e Sabatini.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ceravolo: Autorizzazione ai consulenti del lavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (3219); Lucchesi ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3504); Guerrini Giorgio ed altri: Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3633); Brandi: Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro (3649); Cruciani: Disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro (3654); Mazzoni ed altri: Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti del lavoro (3668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge n. 3219: « Autorizzazione ai consulenti de llavoro di tenere presso di sé documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale », di iniziativa del deputato Ceravolo n. 3504: « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro », di iniziativa dei deputati Lucchesi, De Capua, Alba, Zugno, Longoni, Dal Canton Maria Pia, Alessandrini, Buzzetti, Di Giannantonio, Mengozzi, Degan, Spinelli, Butté, Cappugi, Bersani, Bosisio, Franzo, Galli, Bima, De Ponti, Simonacci, Bonaiti, Calvetti, Lombardi Ruggero, Forlani, Fabbri Francesco, Biagioni, Barbaccia, Belci, Berté, Bianchi Gerardo, Bima, Bologna, Caiazza, Canestrari, Cassiani, Cavallari Nerino, Cavallaro Nicola, Cengarle, Cervone, Dell'Andro, D'Ambrogio, De Leonardis, De Meo, De Zan, Dossetti, Fusaro, Gagliardi, Gasco, La Penna, Leone Raffaele, Negrari, Nucci, Pennacchini, Pitzalis, Quintieri, Radi, Reale Giuseppe, Ruffini, Savio Emanuela, Terranova Corrado, Todros, Tozzi Condivi, Vedovato, Veronesi, Borghi; n. 3633 « Modifica alle disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro », di iniziativa dei deputati Guerrini Giorgio, Abate, Amadei Giuseppe, Armaroli, Averardi, Ballardini, Baldani Guerra, Bertaldi, Brandi, Cucchi, Della Briotta, De Pascalis, Di Piazza, Di primio, Fabbri Riccardo, Finocchiaro, Fortuna, Landi, Lenoci, Loreti, Macchiavelli, Moro Dino, Napoli, Quaranta, Santi, Sa-

voldi, Solvestri, Usvardi, Zucalli; n. 3649 « Nuove norme per la disciplina dei documenti di lavoro », di iniziativa del deputato Brandi; n. 3654 « Disposizioni sulla tenuta e regolarizzazione dei libri ed altri documenti di lavoro », di iniziativa dei deputati Cruciani, Abelli, Franchi e Guarra; n. 3668 « Autorizzazione di tenere i documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, presso gli studi dei consulenti del lavoro », di iniziativa dei deputati Mazzoni, Tognoni, Sulotto, Secchi, Rossinovich, Biagi e Palazzeschi.

Il Relatore, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le varie proposte di legge in esame, come loro sanno, tendevano a rendere legale una prassi che già da tempo si è instaurata, secondo la quale i consulenti del lavoro tenevano presso di sé i libri, che per legge avrebbero dovuto essere tenuti presso le sedi delle aziende.

Si sa che in pratica ciò era materialmente impossibile, perché i consulenti di numerose aziende sarebbero stati costretti, in teoria, a trasferirsi continuamente nelle sedi delle diverse aziende.

Si è tentato perciò di trovare un sistema per legalizzare questa pratica. Anche quando si approvò la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, istitutiva dell'albo professionale, tutti furono concordi su questo punto. Le varie proposte di legge sono state esaminate dal Governo, il quale in linea di massima si è sempre dichiarato contrario, ma ha affermato di non opporsi alla volontà del Parlamento, ed ha anzi collaborato alla stesura di un testo unificato, il quale è stato accettato dal comitato ristretto senza alcuna modificazione. Il primo comma dell'articolo 1, soltanto, ha una dizione leggermente impropria, e pertanto vorrei proporre una modifica, senza però alterarne lo spirito.

Tale primo comma stabilisce che l'iniziativa relativa alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale può essere svolta, anziché sul luogo di lavoro, presso la sede delle aziende, ovvero nei luoghi previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1081, ossia negli studi dei consulenti del lavoro, negli studi dei professionisti abilitati ex-articolo 5 della legge ordinaria (ossia, avvocati, ragionieri e commercialisti che abbiano fatto la denuncia), e presso gli uffici dove lavorano i consulenti del lavoro addetti alle associazioni di categoria, abilitati alla tenuta dei registri a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1081, la quale stabiliva che anche le associazioni artigiane e delle piccole aziende potessero tenere dei servizi per la tenuta e la registrazione dei documenti, purché essi fossero trattati da un consulente del lavoro o da un altro professionista abilitato.

Occorre ora trovare una dizione più propria, precisando che la tenuta e la registrazione dei documenti delle aziende, anziché sul luogo di lavoro, può essere tenuta: *a*) presso l'ufficio dei consulenti del lavoro, purché non si tratti della loro abitazione; *b*) presso l'ufficio dei professionisti di cui all'articolo 5 (ragionieri, dottori commercialisti, avvocati); *c*) presso gli uffici dei servizi delle associazioni di categoria artigianali o di piccole aziende.

Il nuovo testo che è sottoposto all'esame della Commissione non è esattamente quello concordato, e implica qualche difficoltà di interpretazione su un altro problema, per cui non mi sembra completamente accettabile.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non era favorevole ad una norma che autorizzasse i consulenti del lavoro a portarsi i libri presso la propria abitazione privata; tuttavia, non essendo una questione di grande importanza, si era rimesso alla Camera. È evidente che, qualora sorgano nuove complicazioni rispetto alla formulazione concordata, anch'io ho necessità di sentire nuovamente il ministro.

COCCO MARIA. Sarà consentito, onorevole Presidente, anche ai componenti di questa Commissione che non hanno fatto parte del comitato ristretto di avere qualche chiarificazione in ordine alle conclusioni del Comitato stesso e alla modifica che il relatore propone.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 1 del testo concordato era il seguente: « L'attività relativa alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale può essere svolta, anziché sul luogo di lavoro, presso la sede delle aziende », e fin qui sono d'accordo. Poi continua: « ovvero – quando esse affidano detta attività alle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 o ai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o ai consulenti del lavoro – presso la sede dell'associazione, o presso lo studio del professionista o del consulente del lavoro, purché distinto da privata abitazione... ».

Questo primo comma dovrebbe essere sostituito dal seguente testo:

« L'attività relativa alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale può essere svolta, anziché sul luogo di lavoro, presso la sede delle aziende.

Essa, inoltre, può essere svolta presso lo studio dei professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dei consulenti del lavoro, purché distinto da privata abitazione.

Essa infine può essere svolta presso lo studio od ufficio dei professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dei consulenti del lavoro, i quali operano nei servizi organizzati dalle associazioni artigiane o delle piccole imprese a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 ».

Dobbiamo tenere presente che la legge del 1964 dice: « La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale quando non è curata dal datore di lavoro direttamente o a mezzo di suoi dipendenti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 o da consulenti del lavoro.

Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti di apposita autorizzazione, sono iscritti all'albo della presente legge.

Le imprese considerate artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 569, e le piccole imprese possono affidare la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale alle associazioni di categoria. Tali associazioni provvederanno ad organizzare il relativo servizio a mezzo delle persone di cui al primo comma del presente articolo, le quali sono direttamente responsabili, a tutti gli effetti, delle attività svolte ».

Con il mio emendamento ho ritenuto di fotografare questa situazione; se ciò non è avvenuto, naturalmente, il mio emendamento potrà essere modificato.

MAZZONI. Noi siamo favorevoli alla istituzione di questo nuovo sistema in materia di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro, previdenza ed assistenza poiché ci sembra, pur ritenendo che debba rimanere un sistema efficiente di controlli nella stessa azienda dove il lavoratore esplica la propria attività, che il problema possa essere risolto attraverso il registro a ricalco che riproduce tutto ciò che è contenuto nei libri attualmente esistenti.

Lo scopo della variazione deriva dal fatto che si è registrato un notevole moltiplicarsi di piccole imprese, molte delle quali – in particolar modo quelle edili – non hanno nemmeno un piccolo locale dove tenere il libro a disposizione degli ispettori.

Detto questo, però, mi sembra che la modificazione che si vorrebbe introdurre all'articolo 1, con l'emendamento del collega Russo Spena, vizi un po' la questione. Nella legge istitutiva dell'albo noi trovammo la soluzione nel consentire la possibilità: 1) di esercitare questa attività professionale; 2) di riconoscere una maggiore responsabilità del consulente in base alla tenuta dei documenti per conto delle piccole aziende; 3) di tenere i documenti da parte delle associazioni artigiane o delle associazioni di piccole imprese, in riferimento alle attività gestite familiarmente se vi era però la responsabilità materiale nella direzione dell'ufficio di un consulente o di un professionista come prevede il primo comma dell'articolo 1.

L'emendamento del collega Russo Spena, mi sembra, non fa che ripetere quanto si dice nell'articolo 1, primo capoverso, del nuovo testo del comitato ristretto (si potrà semmai discutere se la dizione sia più o meno precisa nei confronti degli stessi consulenti e degli stessi professionisti che non quella dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1939).

La cosa è diversa, invece, per quanto riguarda le associazioni delle imprese artigiane e delle piccole imprese commerciali, nei confronti delle quali l'emendamento del collega Russo Spena sposterebbe il lavoro di consulenza dalla sede dell'associazione al domicilio del professionista. Si tratta di quella consulenza che noi, quando creammo l'albo dei consulenti, riconoscemmo dovesse essere affidata alle associazioni che riuniscono le piccole imprese.

Si verrebbe in tal modo a consentire una spersonalizzazione del compito delle associazioni, e si verrebbe piano piano a istituire non più un servizio nei confronti degli associati, ma praticamente un ampliamento della attività del consulente, indipendentemente dalle associazioni con le quali questi ha stabilito un certo rapporto, ottenendone anche un certo numero di registri da tenere.

A me sembra che su questo punto noi dovremmo esprimere parere contrario, perché anziché semplificare le cose e facilitare le piccole imprese (poiché lo scopo di questa modifica è anche quello di dare alle piccole im-

prese la possibilità di esercitare più facilmente un'attività amministrativa abbastanza complessa), otterremmo l'effetto contrario. In pratica, la tendenza sarebbe a sparpagliare, anziché unificare, questi servizi che le piccole imprese hanno sempre espresso la necessità di vedere svolti dalle proprie associazioni.

ROBERTI. Signor Presidente, io mantengo sempre la mia proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cocco Maria aveva già chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

COCCO MARIA. Signor Presidente, quando il relatore di queste proposte di legge ha presentato ed illustrato il testo del comitato ristretto, egli ha anche espresso l'opportunità di un emendamento dell'articolo 1, volto a semplificarne la dizione.

Per quanto riguarda la precisazione dei luoghi dove può avvenire la tenuta dei libri contabili delle aziende, io ritengo che l'emendamento Russo Spena riesca a migliorare la formulazione dell'articolo, mantenendo al contempo lo spirito del testo del comitato ristretto.

Le mie perplessità nascono invece a proposito della dizione dell'articolo 1 quando esso dice, alla quinta riga, « associazioni di categoria di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 ». Infatti, dal 1964 ad oggi sono intervenuti nell'evoluzione della società industriale e commerciale italiana cambiamenti talmente notevoli da farmi dubitare della dizione « piccole imprese ». Io, veramente, non capisco più – e vorrei che mi venissero dati dei lumi in proposito – quale debba essere la denominazione precisa delle imprese che possono essere soggette all'applicazione di questa legge. Ed ancora – cosa più importante – non so chi stabilirà la dimensione di queste aziende, a seconda della quale tali aziende potranno o no beneficiare della legge.

Se, come termine di riferimento, prendo gli insediamenti industriali realizzati in Sardegna, pur nel sottosviluppo della mia regione, e dico che sono considerate piccole o medie le aziende aventi fino a mille dipendenti; allora domando a che pro citare la legge 1081, dal momento che non abbiamo più un metro per determinare la portata dell'applicazione di questa legge.

Per questi motivi io domando che la discussione su questo punto venga approfondita.

Se mi si cita l'artigianato, io dirò che esso oggi è organizzato in misura tale che si parla già di piccola industria. Sempre nella modestia delle iniziative della mia Sardegna, vorrei che i colleghi avessero l'opportunità di vedere che cosa ha saputo realizzare un'artigiana del settore della tessitura che, partendo da un laboratorio con venti dipendenti, ha creato dei nuclei, da quello dipendenti, nella Costa Smeralda, in Toscana, e, in un prossimo futuro, anche in Sicilia.

QUINTIERI. Pregiudizialmente, comincio a dire che io sono d'accordo che l'articolo 1 deve essere elaborato secondo criteri della massima chiarezza.

In tema di discussione generale, vorrei dire che noi siamo stati educati, da quarant'anni a questa parte, alla convinzione ferrea, incrollabile, assoluta, che i documenti di lavoro dovessero essere, nell'interesse dei lavoratori, sul posto di lavoro. Oggi, di colpo, da più parti della Camera vengono avanzate queste proposte che discutiamo oggi; e sentiamo che il Governo si rimette alla Camera.

Ora, nessuno vuole essere più realista del re; trattasi, infatti, di funzioni proprie del ministero del lavoro. Se il ministero è contento, siamo contenti tutti; si fa questo grosso passo di consentire che i libri di lavoro siano tenuti in un luogo diverso da quello dove si svolge il lavoro. Ora, se il ministero del lavoro, le cui esperienze sono indubbiamente migliori delle mie esperienze individuali, è giunto a questa determinazione, è segno che ne ha i suoi bravi motivi.

Quello che assolutamente non concepisco, però, è che si continui con disparità di trattamento, in una scala ascendente di richieste di equiparazione da parte e delle associazioni e dei consulenti.

Ciò che ritengo assolutamente necessario è, però, che la tenuta dei libri paga sia affidata esclusivamente alle categorie previste dalla legge: professionisti, ragionieri, dottori commercialisti, avvocati, o consulenti del lavoro iscritti nell'albo. Ciò può avvenire sia quando prestano la loro opera individualmente nelle aziende, sia quando sono riuniti in un servizio gestito da associazioni sindacali, associazioni sportive, eccetera. Il concetto non muta in quanto sono sempre i consulenti del lavoro abilitati a svolgere quelle funzioni e pertanto ne rispondono penalmente e civilmente.

Ed allora quella assurda distinzione, fatta soltanto per annebbiare le idee, fra piccole, medie e grandi aziende non ha ragione di esistere.

Io dico che bisogna emendare l'articolo 1, sia nella formulazione del Comitato ristretto sia nella formulazione emendata dal Relato-

re, facendo riferimento alle associazioni di categoria quali esse siano. Infatti non ritengo che possano sussistere dei contrasti di interessi, in quanto queste associazioni debbono gestire il servizio a mezzo di consulenti o di professionisti. In tal senso io presento un emendamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge nn. 3219, 3504, 3633, 3649, 3654 e 3668 è rinviato ad altra seduta.

Avverto che la seduta è sospesa e continuerà nel pomeriggio con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4385.

(*La seduta, sospesa alle 12,30, riprende alle 18,30*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati (2880).

PRESIDENTE. Stamani abbiamo sospeso la discussione invitando il Sottosegretario a prendere contatti con il Ministro, al fine di decidere sulla possibilità di una diversa considerazione degli emendamenti presentati dal comitato ristretto.

Prego l'onorevole Sottosegretario, di volerci cortesemente riferire il risultato di questi contatti.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio lei, onorevole Presidente, e gli onorevoli colleghi per aver accettato la proposta di sospensione da me stamani avanzata a nome del Governo. La mia opinione che alcuni degli emendamenti presentati modifichino sostanzialmente il disegno di legge, ha ricevuto conferma da parte dell'onorevole Ministro. Stamani, insieme con il Relatore, ho avuto un incontro con l'onorevole Ministro, e la nostra attenzione si è fermata in modo particolare sugli emendamenti apportanti serie modifiche al disegno di legge, e precisamente su quelli relativi all'effetto della sospensiva dei ricorsi, alla composizione della Commissione provinciale, ed alla cumulabilità delle giornate dei coloni e compartecipanti.

Per quanto riguarda il primo problema, il Governo è favorevole ad una formulazione che riconosca l'effetto sospensivo del ricorso in prima istanza per un periodo di 60 giorni, mentre l'interessato ha facoltà di ricorrere in seconda istanza entro trenta giorni.

Per quanto riguarda la composizione della Commissione provinciale, devo dire chiaramente che il Ministro del lavoro si batté alacremente in sede di Consiglio dei Ministri perché la Commissione stessa fosse presieduta da un funzionario del suo Ministero e non dal Prefetto, ma su questo punto trovò dei grossi ostacoli da parte del Ministero degli interni.

Ciò non impedisce però che il problema possa essere ripreso e diversamente risolto, in sede di riforma generale che noi ci auguriamo possa essere attuata il più presto possibile.

DI MAURO LUIGI. In conclusione però, l'emendamento del comitato ristretto non viene accolto dal Governo.

DI NARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La invito, onorevole Di Mauro, a considerare che il vice presidente della Commissione provinciale è un funzionario del Ministero del lavoro, per cui in concreto le riunioni saranno sempre presiedute dal suddetto funzionario.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle giornate prestate dai piccoli coloni e dai compartecipanti familiari, il Ministro lascia in sospeso questo problema in attesa della riforma generale, non intende inserirlo in questo disegno di legge, in quanto comporta un onere finanziario di un miliardo e mezzo o due, onere per il quale non è reperibile la copertura.

PRESIDENTE. Mi sembra che i punti particolarmente controversi siano tre. Il primo punto concerne la composizione della commissione, la cui presidenza deve essere affidata al prefetto o al direttore dell'ufficio del lavoro; il secondo punto concerne il problema dei ricorsi, in quanto occorre stabilire se, pendente il ricorso, si debba o no erogare l'assistenza; il terzo punto concerne l'iscrizione dei compartecipanti e dei coloni, che rappresentano un'aggiunta rispetto al testo già approvato.

Se non erro, sugli altri emendamenti proposti dal Comitato ristretto il sottosegretario non ha sollevato eccezioni.

FOA. In primo luogo vorrei ribadire che mantengo ferma la posizione assunta dal Comitato ristretto sui punti controversi. Vorrei a mia volta chiedere ai colleghi del Comitato ristretto se mantengano la loro posizione sugli emendamenti presentati, di fronte alla posizione assunta dal Governo in ordine ai medesimi.

SCALIA. Innanzitutto sono lieto per il fatto che si sia passati da posizioni di intransigenza assoluta a posizioni di discussione. Questo disegno di legge ha avuto un *iter* molto tormentato. Il Ministro del lavoro è venuto in Commissione, partecipando ad una lunga seduta, in sede di comunicazione del Governo, nel corso della quale vennero fatte obiezioni e proposte. La posizione delle parti era la seguente: da un lato il ministro rilevava la necessità di non variare il quadro dei compiti e delle attribuzioni che era già stato fissato, ma di limitarsi a prorogare di due anni, fino al 31 dicembre 1969, il termine fissato per il 31 ottobre 1967; dall'altro lato alcuni membri della Commissione – senza troppa distinzione di parte politica – sostenevano la necessità di variare del tutto il quadro fissato con legge precedente; a motivazione di tale necessità si eccepivano diversi inconvenienti di grave natura e con gravi conseguenze di carattere sociale verificatesi nel paese. Pertanto tali commissari sostenevano la necessità di restituire alle commissioni comunali i poteri che ad esse erano stati sottratti.

Poi è avvenuta la presentazione del disegno di legge e si è ripetuto il contrasto tra il punto di vista del Governo e quello di larga parte della Commissione. Nella seduta antimeridiana sembrò che si profilasse la possibilità di una soluzione di compromesso su due questioni, cioè sulla sospensiva da attuarsi durante il periodo di esame del ricorso e sulla durata di questa sospensiva. Si disse che stabilire una breve durata era anche una cautela per il caso in cui il ricorso venisse rigettato, poiché si sarebbe dovuto procedere al recupero delle prestazioni indebitamente erogate al lavoratore, e che un periodo di sospensiva di 60 giorni non avrebbe dato luogo ad un indebito molto ingente. I 60 giorni avrebbero potuto essere sopportati dalla modesta economia dei lavoratori nel caso di eventuali rimborsi. Su questa questione sembrò profilarsi un accordo. La seconda questione sulla quale sembrò profilarsi un accordo è stata quella delle commissioni provinciali. Si argomentò sulla necessità che avessero un diverso equilibrio, cioè di 5 a 5, 6 a 6, 7 a 7, purché a prevalere fosse il presidente con i suoi voti, e fu deciso che non era opportuno che fossero presiedute dal prefetto e che fosse meglio farle presiedere dal direttore dell'ufficio del lavoro, per gli inconvenienti fin qui manifestati. Il prefetto ha infatti molte altre incombenze e si è ritenuto che non potesse espletare le sue funzioni di presidente con la dovuta disponibilità di tempo.

Ciò ho detto concitatamente stamane ed ora lo ripeto con più calma: quando il ministero ci fa sapere che il punto di vista del Comitato ristretto deve essere rielaborato, ci riporta esattamente alla situazione originaria; e poiché il tempo è poco e la legge è molto attesa, sono convinto che non sia opportuno perdere del tempo e tornare alle questioni d'origine, perché potremmo assumere la posizione di chi dice: « in risposta a queste questioni, affermo la necessità che le commissioni provinciali debbano avere i loro poteri ». Dico invece al Governo che insisto sul testo del Comitato ristretto e che semmai si potranno chiedere delle delucidazioni di carattere formale o lessicale perché non sorgano dubbi di interpretazione. Mi rendo conto che i Sottosegretari sono vincolati al punto di vista di chi regge il ministero, ma si deve lasciar decidere la Commissione, perché in questioni di tal genere non vi sono dogmi, ma formule da trovare perché noi non ci dobbiamo sentire aggrediti e perché la pace torni nelle campagne e ci si possa ritenere tranquilli circa la salvaguardia dei diritti dei braccianti agricoli. Prego pertanto il Governo di accettare le modifiche proposte dal Comitato ristretto.

DI MAURO LUIGI. Mi sembra, onorevole Scalia, che la posizione del Governo non abbia subìto notevoli modifiche, né abbia fatto dei passi avanti, ma rimanga sostanzialmente la stessa. Ci troviamo in questa situazione: che su un problema di così grande e decisiva importanza sociale si è raggiunta da parte delle organizzazioni sindacali la unanimità almeno sui punti essenziali. C'è anche, e questo è un fatto importante, una quasi unanimità di posizioni in seno alla Commissione lavoro, unanimità che è stata espressa nel corso della precedente discussione informale (prima che il Governo presentasse il disegno di legge) e poi attraverso l'elaborato del comitato ristretto.

In effetti, non è che il testo del comitato ristretto possa essere considerato soddisfacente per tutti; tutt'altro! In primo luogo perché non risolve il problema essenziale dei poteri decisionali delle Commissioni comunali. Intanto però accettiamo questo tentativo di compromesso, la questione dei poteri decisionali delle commissioni la vedremo meglio in seguito. Ma il Governo, di fronte alle organizzazioni sindacali, assume una posizione di intransigenza; il Governo, su questo terreno, ha fatto dei passi indietro.

Per quanto riguarda i poteri delle Commissioni, quanto ci offre oggi il Governo non è qualche cosa di positivo e di più avanzato rispetto a quello che già c'era, anzi, quello che c'era prima il Governo non lo vuole riconoscere. Purtroppo la realtà è che con il Governo di centro-sinistra siamo più indietro di quanto eravamo con i governi di centro-destra.

L'onorevole Di Nardo, che era dalla nostra parte quando in precedenza abbiamo discusso di questo stesso argomento, oggi non lo è più.

Io sono però convinto, onorevole Sottosegretario, che lei nel suo intimo la pensa proprio come me su questo argomento; non stiamo discutendo su una leggina di poco conto, discutiamo di un problema che riguarda la vita di milioni di lavoratori, della pace sociale nelle campagne.

Quando il Governo con assoluta leggerezza, come ha fatto questa mattina e come sta facendo ora, ci dice di non voler accettare il testo del comitato ristretto, dimostra di non volere la pace nelle campagne. Infatti le organizzazioni sindacali non subiranno passivamente l'azione del Governo, non subiranno la minaccia di rimettere tutto in Aula e di non approdare a niente, né alla riforma né alla proroga.

Questo significa non volere la pace nelle campagne, vuol dire costringere milioni di lavoratori a passare il Natale lottando contro il Governo.

L'onorevole Scalia ci ha rivolto un invito che io accolgo pienamente: che la Commissione nella sua piena responsabilità esamini la legge approvando – me lo auguro – il testo del comitato ristretto. Soltanto così noi ci adopereremo veramente per la pace ed il benessere nelle campagne!

COCCO MARIA. Interverrò brevemente, signor Presidente, per dire che il comitato ristretto si è volonterosamente adoperato per trarre il meglio dal testo governativo, testo che – anche se in alcune parti ha dovuto essere da noi modificato – esprime pur sempre la volontà politica di intervenire in qualche modo nel settore.

Adeguandomi al tono ottimistico e disteso dell'onorevole Scalia, desidero pregare il Governo di voler dare una mano a noi del comitato ristretto, che su tante questioni abbiamo cercato di trovare un accordo, e dove le tesi erano troppo contrastanti abbiamo pensato di discuterne in Commissione, al fine di adottare a ragion veduta l'una o l'altra soluzione.

Ecco perché mi rivolgo oggi al senso di comprensione e di tolleranza del rappresentante del Governo; perché si possa trarre il meglio da questo provvedimento che, malgrado tutto, rappresenta pur sempre una volontà di intervento. Raccomando anche al Governo di tenere presente il nostro vivo desiderio di fare tutto il possibile per il bene, la sicurezza e la tranquillità dei lavoratori.

GERBINO. Penso che il Governo abbia espresso il suo parere sull'insieme degli emendamenti che il comitato ristretto ha ritenuto di accogliere e di presentare alla Commissione. Dal momento che abbiamo or ora inteso che il Governo si è soffermato soltanto su tre emendamenti, dobbiamo presumere che sugli altri non esiste da parte sua un atteggiamento pregiudiziale.

Il primo dei tre emendamenti in questione mi pare riguardi la durata della validità delle prestazioni in pendenza di ricorso. Mentre in sede di comitato ristretto si era detto che il bracciante continua a mantenere il diritto alle prestazioni sino alla decisione del ricorso in seconda istanza, il Ministro propone invece che il mantenimento del diritto all'assistenza perduri soltanto per i 60 giorni previsti per la durata del ricorso in prima istanza.

Il secondo emendamento riguarda la presidenza della Commissione provinciale, ed il terzo il problema della cumulabilità delle giornate.

A mio giudizio, dei tre l'emendamento di maggior rilievo è quello che riguarda la cumulabilità delle giornate. Il Governo non si oppone, in linea di principio, a questo emendamento, tanto è vero che ha dichiarato che non intende chiudere il discorso su questo punto; esso chiede soltanto alla Commissione di rinviarne l'inserimento nel testo di un provvedimento legislativo di più ampia portata che dovrà regolamentare tutto il settore.

Il Governo, dunque, non è contrario, in via di principio, all'approvazione di questo emendamento, ma si dichiara contrario in questo momento soltanto in quanto comporterebbe una maggiore spesa di circa due miliardi. Si tratta di una questione, onorevole sottosegretario, la cui importanza è stata ampiamente illustrata nel corso del dibattito del luglio scorso e nelle successive sedute della Commissione. Conosciamo tutti l'importanza che questo tema riveste per i braccianti. È difficilmente spiegabile il fatto che, per una valutazione di carattere finanziario, si corra il rischio di costringere Governo e Commissione ad una specie di « braccio di ferro », quando la spesa prevista in

rapporto alla spesa totale che riguarda tutto il settore della previdenza per la categoria dei braccianti, si tradurrebbe nella percentuale dell'1 per cento.

Vorrei quindi pregare il rappresentante del Governo di evitare che su questo punto (che, a mio avviso, è il più importante dei tre sui quali il Governo si è pronunziato) si crei una situazione difficile all'interno della Commissione.

MAGNO. In primo luogo vorrei esprimere il mio disappunto, oltre alla meraviglia, per questo atteggiamento del Governo.

È bene che i colleghi sappiano che il Comitato ristretto ha lavorato con impegno e serietà alla presenza di un rappresentante del Governo. Inoltre il Governo ha voluto che partecipassero ai lavori del Comitato anche tre funzionari del Ministero del lavoro, il cui punto di vista è stato da noi tenuto presente.

Vorrei ricordare che nel mese di luglio il ministro Bosco assunse un preciso impegno in ordine alla questione della cumulabilità delle giornate per i coloni, i compartecipanti e i piccoli contadini. Forse la posizione che oggi assume il Governo è ancora più arretrata di quella che assume con questo disegno di legge.

Vorrei chiedere al sottosegretario ed al relatore quale senso avrebbe, qualora non si accettasse la nostra proposta circa la cumulabilità, l'articolo 5 del disegno di legge, con il quale si fissano disposizioni in ordine al pagamento dei contributi ai concedenti di terreni a piccola colonia o a compartecipazione. Questa rappresenta il corrispettivo di una prestazione; mi sembra quindi implicito il riconoscimento della necessità di conglobare le giornate dei coloni e dei compartecipanti. Con il nostro emendamento rendiamo esplicito quello che nel disegno di legge è soltanto implicito.

Non soltanto il ministro ha assunto un impegno, ma di tale impegno si è ricordato lo estensore del disegno di legge, quando ha aggiunto quest'ultimo comma dell'articolo 5.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Le prestazioni avrebbero luogo a titolo di compartecipazione familiare.

MAGNO. Onorevole Marotta, qui non si parla di mezzadria classica, si parla soltanto di contributi che devono servire alle prestazioni a favore di categorie di lavoratori che devono essere trattati come braccianti.

FOA. Prima che il relatore esprima il suo autorevole parere vorrei fare due osservazioni.

Innanzitutto vorrei dire che è inutile rifare la storia delle ragioni che hanno portato alla richiesta della cumulabilità. Tutti sappiamo quali profonde ragioni sociali siano alla base di tale richiesta. Il ministro Bosco ha ritenuto giusta tale richiesta e si è impegnato a sodisfarla nel contesto di un provvedimento di carattere generale. Ora, se la richiesta è giusta, non vi è motivo perché non venga accolta immediatamente. Non sussistono in questo caso problemi di copertura. Non vorrei rifare la storia molto amara del modo con il quale il Governo dispone liberamente dei fondi previdenziali, trasferendoli a destinazioni diverse.

Ai lavoratori si può dire di sì o di no, ma bisogna smettere di dire: sì, domani; questa formula ormai non tranquillizza, esaspera, come dimostra l'esperienza sindacale.

Questa mattina il sottosegretario ha affermato che se il Comitato ristretto avesse insistito nella presentazione dei suoi emendamenti, avrebbe chiesto la rimessione all'assemblea del disegno di legge. Vorrei dire che questo argomento non mi impressiona: se il Governo intende fare questo, si assuma tutta la responsabilità del suo atto.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. Non posso che difendere gli emendamenti presentati dal Comitato ristretto, in quanto attuano un trasferimento dei poteri decisionali delle Commissioni dal piano comunale (ho sempre manifestato perplessità circa l'efficienza delle commissioni comunali, al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori) al piano provinciale. Si potrebbe discutere sul problema della composizione della commissione.

La questione dei compartecipanti riveste notevole importanta. Ho sottolineato tale importanza al ministro, non solo ai fini della chiarezza contributiva, ma anche ai fini della chiarezza contrattuale nelle campagne, che fino ad oggi è mancata, malgrado tutti i tentativi fatti sul piano legislativo con la riforma dei contratti agrari. Ma devo preoccuparmi di una esigenza che sento non solo come relatore, ma come membro della Commissione. Mi riferisco al fatto che siamo già in ritardo, perché alcune province, forse per forza d'inerzia, continuano ad avere le prestazioni, che invece dovrebbero essere sospese. Il 31 dicembre vi dovrebbe essere la scadenza per altre province e possiamo trovarci in difficoltà. Le organizzazioni sul piano sindacale faranno sentire la loro voce, ma non vi è dubbio che se potessimo trovare nel Governo una maggiore buona disposizione sarei più favorevole

a giungere ad una conclusione a questo livello piuttosto che ricorrere alla rimessione in Aula.

La risposta sulla questione non sta quindi a me, perché posso solo guardare alcuni aspetti, ma il nostro punto di vista è stato chiaramente espresso in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta ed ogni collega può credermi se dico che sono notevolmente preoccupato della situazione che si sta determinando nelle campagne e che può portare ad ulteriori aggravamenti sia sotto il profilo dell'assistenza ai braccianti, sia sotto quello del pagamento dei pochi contributi che ancora si vanno raccogliendo. Se non riusciremo a completare l'esame del disegno di legge entro la fine dell'anno, ritengo che, per un complesso di situazioni legate al fatto che fino ad oggi gli elenchi sono rimasti in vigore e gli iscritti devono essere assistiti, i ruoli dovranno proseguire, mentre per l'anno prossimo ciò non accadrebbe.

Sono stati compiuti errori gravissimi sul piano della facile esenzione dal pagamento dei contributi e, quando una categoria ha preso l'abitudine di non pagare, il riprendere la strada degli sportelli delle esattorie non è più facile.

Non voglio influire sulle scelte dei colleghi ma vorrei proporre, con tutto il rispetto per il sottosegretario che ringrazio per lo sforzo compiuto e che anche a me ha espresso la sua preoccupazione di trovarsi in questa alternativa, – che il Ministro ascolti i Commissari su questo punto controverso, perché lo ritengo utile; e quindi, salvo che sorgano difficoltà di procedura, si potrebbe oggi esaminare l'intero testo, sospendendo ogni decisione sui tre punti che formano oggetto di maggiore controversia. Potremo rimandare a domani lo esame di questi tre punti pregando il Ministro di essere presente. Quindi, o la Commissione si assume la responsabilità di votare, pur sapendo che la conseguenza può essere quella di portare la discussione in Assemblea, oppure il Ministro, per evitare la remissione in Aula, rivedrà il proprio atteggiamento.

Se non vi sono difficoltà, si può quindi subito approvare tutto quanto sia possibile approvare e sui tre punti controversi lasciare impregiudicata la questione per esporla domani al Ministro.

SCALIA. Non ho mai nulla da eccepire alle sue proposte formalmente e sostanzialmente corrette, signor Presidente. Vorrei solo fare presente una causa obiettiva per cui mi sarà impossibile essere presente domani, per impegni a Palermo. Mi rendo conto tuttavia dell'esigenza che può spingere a rinviare a domattina l'esame di questi tre punti. Non ho nulla da eccepire, ma desidero dire che vorrei proporre all'emendamento che è stato formulato circa l'effetto sospensivo dei ricorsi l'aggiunta: « continuando ad erogare tutte le prestazioni corrisposte fino al giorno dell'intervenuto provvedimento ». Ritengo che questa sia una aggiunta esplicativa, ma per evitare equivoci e responsabilità: *repetita iuvant*.

In secondo luogo, dato che non ho trovato una forma di ubiquità e non sarà presente domattina in Commissione, dichiaro che, nel caso in cui ci si dovesse discostare per i tre punti controversi dal testo del Comitato ristretto, voterei contro il provvedimento *in toto*.

MAZZONI. Desidero solo fare una considerazione in merito alla giusta proposta del Presidente circa il modo di lavorare della nostra Commissione. Noi costituiamo una Commissione che rappresenta una volontà politica e più volte, non soltanto oggi, ci troviamo ad avere un atteggiamento che il Governo sembra non condividere. Il Governo è padrone di avere le sue opinioni e di assumere le sue responsabilità, tuttavia non è spiegabile né tollerabile che ci si debba trovare di fronte ad un Governo che non è il Governo. I sottosegretari, per quanto abbiano tutto il nostro rispetto, partecipano alla discussione, ascoltano le argomentazioni dei Commissari, si rendono conto della giustezza di tali argomentazioni e sono inclini ad accoglierle, anche se in parte, e poi sono costretti a dire: « Devo domandare al mio padrone se va bene ». E questo padrone non capisco come possa fare della politica quando si trova di fronte alla volontà quasi unanime della Commissione e continua ad essere assente invece di assistere ai lavori e decidere politicamente in merito. Non è la prima volta, mi sembra, che il Ministro titolare del dicastero del lavoro ci pone nella strana difficoltà di non poter procedere nei lavori. Bisogna che il Ministro si renda conto che quando esiste una particolare situazione politica, tocca a lui prenderla in mano e risolverla sotto la sua responsabilità; altrimenti noi saremo sempre costretti a rinviare da un giorno all'altro la soluzione di problemi che interessano milioni di esseri umani.

Il presidente ha giustamente proposto che domani mattina venga in Commissione il Ministro; veramente io pensavo che già stamani il Ministro avrebbe presenziato alla nostra seduta, essendo egli a conoscenza delle difficoltà in cui si trova la Commissione e della

sua stessa difficoltà a mantenere una posizione che è contrastata dalla quasi unanimità della Commissione stessa.

FOA. Accetto la proposta procedurale del nostro Presidente, però desidero precisare due punti. Noi chiediamo che domani mattina presenzi alla nostra seduta il Ministro Bosco, non per sostituire un'autorità ad un'altra, ma perché egli possa essere informato che ancora questa sera, alle 19,40, persiste un conflitto tra la nostra Commissione ed il Ministro del lavoro; perché egli sappia che la Commissione conferma le decisioni del comitato ristretto, e che per questo invita a discutere l'autore della preclusione, cioè il Ministro del lavoro.

Non possiamo assumerci la responsabilità dei tempi stretti (se volete, di un ricatto) per far passare qualunque cosa.

Altri due punti hanno un grosso rilievo politico: uno è il termine *ad quem* della proroga, perché investe la volontà politica della riforma, mentre l'altro è relativo ai poteri decisionali della Commissione provinciale.

Con questi chiarimenti, accetto la proposta procedurale del nostro Presidente.

BIANCHI FORTUNATO. Ho ascoltato con molto interesse le dichiarazioni di numerosi componenti la Commissione in favore di una rapida approvazione(entro questa sera) di alcuni articoli del disegno di legge e dell'accantonamento momentaneo di altri. L'onorevole Foà, in chiusura del suo intervento, ha precisato che ci sono ancora altri emendamenti, e da parte mia potrebbe verificarsi la stessa cosa. Stando così le cose, onorevoli colleghi, onde evitare una *empasse* peggiore dell'attuale, io sarei dell'avviso di far si che il Ministro possa essere presente alla discussione dell'intero provvedimento, ivi compreso ciò che è stato frutto del consenso del comitato ristretto e le ulteriori modifiche che a quel testo sono state apportate. In questo modo il Ministro potrebbe anche partecipare alla discussione su quei punti che il comitato ristretto ha ritenuto di dover chiarire direttamente in Commissione.

Mi permetto pertanto modestamente di pregare il Presidente di voler rivedere la sua proposta di *iter*, al fine di aggiornare i lavori di questa sera in modo da non compromettere ulteriormente l'approvazione del provvedimento direttamente domani mattina, davanti al Ministro. Questo perché, onorevole Foa, noi potremo anche addivenire sulle sue tesi, e poi trovarci maggiormente pregiudicati, avendo già espresso un voto.

Concludendo, ritengo utile un aggiornamento dei nostri lavori a domani mattina, in modo che Governo e Commissione possano assumersi ognuno le proprie responsabilità.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà onorevole Bianchi, dato anche che la materia che potremmo approvare si riduce infine a ben poco, a modificare la mia proposta in un rinvio a domani mattina. L'avevo avanzata, e spero che abbiate apprezzato il mio proposito, al fine di poter subito acquisire l'acquisibile; in presenza però di così numerosi ed importanti emendamenti, la mia proposta non ha più ragione di essere.

Mi auguro che domani mattina il Ministro possa presenziare alla nostra seduta o che almeno, se proprio ciò non fosse possibile, il Sottosegretario sia in grado di assumersi tutta la responsabilità necessaria.

DI MAURO LUIGI. Noi vogliamo il Ministro, signor Presidente!

PRESIDENTE. È sufficiente che il Governo sia rappresentato da una persona in grado di decidere il contrasto esistente tra l'unanimità della Commissione che appoggia il testo del comitato ristretto, ed il Governo che invece non appoggia del tutto quel testo.

SCALIA. Signor Presidente, desidero precisare che la mia precedente dichiarazione deve essere così interpretata: nel caso in cui intervenissero soltanto variazioni formali, nulla per me cambierebbe, ma nel caso in cui avvenissero invece mutamenti nella sostanza sui tre punti che sono stati qui testè enunciati io, da ora per allora, non approvo il provvedimento. Prego l'onorevole Borra, che è cofirmatario dell'emendamento da me presentato, di voler sostenere queste ragioni nella seduta di domani. Come ripeto, qualora variassero queste tre condizioni, non darei la mia approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, credo che mancherei al mio dovere se domani non compissi ogni sforzo diretto ad ottenere il consenso della Commissione e del Governo.

SANTI. Sono d'accordo sull'opportunità di invitare il ministro del lavoro a partecipare alla seduta della Commissione. Senza voler in alcun modo sottovalutare l'importanza e il valore dei sottosegretari (soprattutto dell'amico Di Nardo), vorrei rilevare come troppo poche volte il ministro venga in Commissione, che svolge un'importante attività nel settore di competenza del Ministero del lavoro.

MAZZONI. Vorrei rilevare che troppo spesso ci sentiamo dire dal sottosegretario che, se la Commissione cambia anche solo una virgola del disegno di legge, egli sarà costretto a chiedere di nuovo il parere del Ministro.

In questo modo la discussione della Commissione risulta viziata. Vi dovrebbe essere un dialogo tra Commissione e Governo, dialogo che dovrebbe condurre ad una reciproca comprensione. È evidente che non potremo mai andare avanti nei nostri lavori se il rappresentante del Governo è costretto ad ogni occasione a sentire il parere di coloro con cui è solito consultarsi all'esterno della Commissione.

Vorrei pregare il Presidente di farsi portavoce di questo nostro disagio e di invitare il Governo a presenziare ai nostri lavori con idee ben precise.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, porrò questo disegno di legge all'ordine del giorno della seduta di domani mattina, al termine della seduta in sede referente. Rinnoverò personalmente l'invito al ministro di essere presente.

FOA. Signor Presidente, vorrei che fosse chiaro che, se il ministro non sarà presente, discuteremo ugualmente il disegno di legge alla presenza del sottosegretario.

PRESIDENTE. Ciò è fuor di dubbio, onorevole Foa.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la seduta è rinviata a domani mattina.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO